Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 **Roma — Venerdì, 13 aprile** **Numero 87**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 18 marzo 1923, n. 739, contenente modificazioni all'allegato 6 delle condizioni e tariffe di trasporto sulle ferrovie dello Stato nel porto di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato, approvate col R. decreto 12 novembre 1921, n. 1585;

Visto l'art. 39 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata col R. decreto 28 giugno 1912, n. 728;

Visto il R. decreto 25 novembre 1920, n. 1726;

Udito il commissario straordinario per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli delle finanze e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dal 16 aprile 1923 l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad apportare nell'allegato n. 6 delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose, le modificazioni ed aggiunte risultanti dall'allegato al presente decreto, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Il presente decreto, dopo un anno di esperimento, quando non venga revocato, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, continuando intanto ad aver effetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE STEFANI — TEOFILO ROSSI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Allegato.

Modificazioni ed aggiunte all'allegato n. 6 alle condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato.

1. Art. 88. — Le denominazioni di Trieste punto franco vecchio, Trieste S. Andrea locale, Trieste S. Andrea e molo Santa Teresa sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: Trieste punto franco Vittorio Emanuele III, Trieste S. Andrea loco, Trieste S. Andrea rive e molo Fratelli Bandiera.

2. Art. 89. — Nel quadro indicante le abilitazioni di servizio, le denominazioni di Trieste punto franco vecchio, Trieste S. Andrea locale e Trieste riva Grumula, molo Venezia, molo Sanità, riva Ottaviano Augusto, molo santa Teresa, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: Trieste punto franco Vittorio Emanuele III, Trieste S. Andrea loco e Trieste S. Andrea rive (riva Grumula, molo Venezia, Molo sanità, riva Ottaviano Augusto, molo Fratelli Bandiera).

Nel quadro predetto, di fronte all'indicazione Trieste scalo legnami, è aggiunta nelle colonne 1ª e 4ª, l'indicazione a (6).

Nelle annotazioni in calce al prospetto anzidetto, la denominazione Trieste S. Andrea è sostituita da quella Trieste S. Andrea rive e la denominazione molo Santa Teresa è sostituita da quella molo Fratelli Bandiera. Inoltre, nell'annotazione (6) sono soppresse le parole « in arrivo ».

3. Art. 93. — È annullato e sostituito come segue:

« Art 93. — Carico e scarico. — Negli scali di Trieste punto franco Vittorio Emanuele III, Trieste S. Andrea rive e Trieste punto franco Duca d'Aosta, le operazioni di carico e scarico si effettuano a norma del regolamento di esercizio e della tariffa dei RR. Magazzini generali, l'uno e l'altra approvati dalle autorità competenti.

Agli effetti del diritto fisso, le dette operazioni si considerano sempre eseguite dalle parti

Negli altri scali le dette operazioni si effettuano a cura delle parti ».

4. Art. 94. — La denominazione di Trieste S. Andrea è sostituita da quella Trieste S. Andrea loco.

5. Art. 95. — Giacenze. Il primo capoverso è annullato e sostituito come segue:

« I carri in arrivo a Trieste S. Andrea rive (riva Grumula molo Venezia, molo Sanità, riva Ottaviano Augusto, molo Fratelli Bandiera) non scaricati o scaricati solo in parte nelle 24 ore dallo arrivo, sono riportati, a richiesta dei Magazzini generali, nella stazione di Trieste S. Andrea loco, previo addebito alla parte della tassa di L. 40 per carro e delle eventuali tasse di sosta.

La stessa tassa di L. 40 sarà applicata per riportare il carro al punto di scarico. Nella detta tassa è compreso l'aumento percentuale in vigore ».

6. Art. 96. — È annullato e sostituito come segue:

« Art. 96. — Spedizioni fra gli scali. Sono ammesse le spedizioni fra l'uno e l'altro degli scali di Trieste, previa presentazione della lettera di vettura e verso compenso delle sole tasse fisse per carro indicate nella tabella seguente, senza riguardo al peso della merce caricata.

Dai seguenti scali a quelli contro indicati	Trieste centrale	Trieste Sant'Andrea loco	Trieste Sant'Andrea rive	Trieste Punto franco Vitt. Em. III	Trieste Punto franco Duca d'Aosta	Trieste scalo legnami	Trieste Servola	Trieste San Sabba	Trieste Zaule
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
Trieste centrale	—	20	20	20	20	20	30	40	40
Trieste Sant'Andrea loco	20	—	20	20	20	20	20	30	30
Trieste Sant'Andrea rive	20	20	—	20	20	20	20	30	30
Trieste punto franco V. E. III .	20	20	20	—	20	20	30	30	40
Trieste p. franco Duca d'Aosta .	20	20	20	20	—	20	20	30	30
Trieste scalo legnami	20	20	20	20	20	—	20	30	30
Trieste Servola	30	20	20	30	20	20	—	20	20
Trieste San Sabba	40	30	30	30	30	30	20	—	20
Trieste Zaule	40	30	30	40	30	30	20	20	—

N. B. — Nelle tasse fisse è compreso l'aumento percentuale in vigore.

Rispedizioni fra gli scali. — Le rispedizioni sono ammesse soltanto da e per le località indicate nella tabella delle spedizioni e verso compenso della sola tassa fissa per carro di L.50, senza riguardo al peso della merce caricata. Nella tassa stessa è compreso l'aumento percentuale in vigore. Nei casi in cui, per dichiarazione dell'autorità marittima, le rispedizioni fossero giustificate dal fatto di avere il natante dovuto accostare ad una calata diversa da quella stabilita prima dell'arrivo della merce, le rispedizioni saranno effettuate con applicazione delle tasse indicate sopra per le spedizioni ».

7. Art. 97. — È annullato e sostituito come segue:

« Art. 97. — Manovre di spinta negli scali. — Quando sulla lettera di vettura manca l'esatta indicazione della calata cui è diretto il trasporto, la ferrovia, verso domanda scritta dal destinatario, spinge i carri sulla calata richiesta, verso pagamento della tassa fissa di L. 15 per carro, senza riguardo al peso della merce.

La ferrovia, sempre a richiesta delle parti, e subordinatamente alle esigenze del servizio, effettua la spinta dei carri da un punto ad un altro di uno stesso scalo. Anche per questa manovra è dovuta la tassa fissa di L. 15 per carro, senza riguardo al peso della merce.

Nella tassa suddetta è compreso l'aumento in vigore ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro dei lavori pubblici
CARNAZZA.

Regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 556, che regifica l'Istituto commerciale pareggiato di Carrara.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2431;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 439;

Vista la deliberazione in data 5 dicembre 1921 con la quale l'Amministrazione provinciale di Massa Carrara stabilisce un contributo annuo di L. 15.000 a favore dell'Istituto commerciale di Carrara;

Vista la deliberazione in data 11 marzo 1922 con la quale l'Amministrazione comunale di Carrara stabilisce un contributo annuo di L. 30.000 a favore dell'Istituto commerciale di Carrara;

Vista la deliberazione in data 10 agosto 1921 con la quale la Camera di commercio ed industria di Carrara stabilisce un contributo annuo di lire quindicimila a favore dell'Istituto commerciale di Carrara;

Viste le deliberazioni in data 3 agosto 1922 dell'Amministrazione comunale di Carrara ed 8 agosto e 12 ottobre 1922 dell'Amministrazione della Camera di commercio ed industria di Carrara con le quali tali Enti si impegnano a provvedere la scuola di una conveniente sede ed a sostenere le spese per la fornitura dell'acqua, per l'illuminazione e per il riscaldamento necessario per tutti i servizi della scuola;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore per l'istruzione commerciale nella adunanza del 30 marzo 1922;

Ritenuto che con decreto Ministeriale 9 luglio 1920 l'Istituto commerciale di Carrara è stato pareggiato ai Regi Istituti commerciali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto con il Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto commerciale pareggiato di Carrara è riconosciuto come R. scuola di commercio di terzo grado con il titolo di « R. Istituto commerciale ».

Art. 2.

Il R. Istituto commerciale di Carrara sarà governato con le disposizioni della legge 14 luglio 1912, numero 854, della legge 7 aprile 1921, n. 439 e del regolamento generale per l'istruzione media commerciale approvato con il R. decreto 13 novembre 1919, n 2431;

Ai licenziati del R. Istituto commerciale in Carrara è rilasciato il diploma di « Ragioniere commerciale ».

Art. 3.

Contribuiscono al mantenimento del R. Istituto commerciale in Carrara:

Il Ministero per l'industria ed il commercio con annue L. 40.000.

Il comune di Carrara con annue L. 30.000.

La provincia di Massa Carrara con annue L. 15.000.

La Camera di commercio ed industria di Carrara con annue L. 15.000.

Oltre al contributo predetto il comune di Carrara, con il concorso della Camera di commercio e industria di Carrara, si obbliga a provvedere la scuola di una conveniente sede e la Camera di commercio ed industria di Carrara si obbliga a sostenere le spese per la fornitura dell'acqua, per l'illuminazione e per il riscaldamento necessario per tutti i servizi della scuola.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione del R. Istituto commerciale di Carrara si compone: di un delegato del Ministero per l'industria ed il commercio e di uno per ciascuno del comune di Carrara, della provincia di Massa Carrara e della Camera di commercio ed industria di Carrara. Potranno anche avere un delegato quegli Enti che si obblighino a corrispondere un contributo annuo fisso che raggiunga almeno il decimo della somma totale dei contributi elencati nel precedente art 3.

Art 5.

Il Ministro per l'industria ed il commercio con D. M. provvederà alla formazione della pianta organica dell'Istituto entro limiti delle somme stabilite per contributi ordinari.

Art. 6.

Per curare la trasformazione dell'Istituto potrà essere nominato con decreto Reale un Regio commissario che cesserà dall'incarico appena sia, nelle forme di legge costituito il regolare Consiglio d'Amministrazione. Nel decreto di nomina verranno definiti i poteri del Regio commissario.

Art. 7.

Nei limiti della pianta organica potranno essere, previa ispezione nominati professori titolari del Regio Istituto commerciale quegli insegnanti che già insegnavano nel libero Istituto commerciale alla data del decreto di pareggiamento e che, secondo le disposizioni di questo furono regolarmente confermati nei posti allora occupati. Potranno inoltre essere nominati titolari coloro che ottennero la idoneità in un concorso bandito nella stessa cattedra di un Regio Istituto commerciale o furono assunti mediante un pubblico concorso giudicato da una Commissione presieduta da un delegato del Ministero per l'industria ed il commercio.

Art. 8.

Con decreto del Ministro delle finanze verrà provveduto alla iscrizione nello stato di previsione del Ministero per l'industria ed il commercio per l'esercizio 1922-923 e per i successivi, dei fondi necessari al pagamento del contributo da parte dello Stato di cui al precedente articolo 2.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 743, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1922-923.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 agosto 1922, n. 1169;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Sono approvate le maggiori assegnazioni per lire 218.596.681 e le diminuzioni di stanziamento per lire 61.985.000 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1922-923, di cui all'unita tabella, firmata d'ordine Nostro dai Ministri proponenti.

Art 2.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria della somma di L. 580 000 per il rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle spese di ricostruzione dell'ufficio postale nella stazione di Domodossola, danneggiato dall'incendio. Detta somma è inscritta al capitolo di nuova istituzione, n. 103-*bis* « Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, delle spese da questa anticipate per il ripristino dei locali dell'ufficio postale di Domodossola stazione, danneggiati dall'incendio ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — COLONNA DI CESARO'.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

TABELLA di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1922-923.

Maggiori assegnazioni.

Capitolo	Descrizione	Importo
Cap. n. 3.	Compensi per maggiori prestazioni ecc.	3.000 000 —
Cap. n. 4.	Avventizi e loro assimilati - Personale con controllo ecc.	5 500.000 —
Cap. n. 6.	Indennità per missioni e per visite di ispezione	900.000 —
Cap. n 7.	Spese ed indennità per servizi sanitari	60.000 —
Cap. n. 11.	Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo delle poste ecc.	50.000 —
Cap. n. 19.	Spese di trasporto delle corrispondenze dei pacchi ed a vuoto ecc.	3.200.000 —
Cap. n. 20.	Esercizio della posta pneumatica e della posta aerea	450.000 —
Cap. n. 23	(modificata la denominazione). Spese di mantenimento di carrozze postali, di carretti ecc.	1.450 000 —
Cap. n. 24.	Premio per la vendita di francobolli, di biglietti, di cartoline postali, ecc.	1.300.000 —
Cap. n. 25.	Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per la perdita di corrispondenze raccomandate, ecc.	1.000.000 —

Cap. n. 23. Aggio per il pagamento in valuta cartacea dei vaglia internazionali, ecc. . . .	160.000.000 —
Cap. n. 29. Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze postali, dei pacchi, ecc.	2.787.000 —
Cap. n. 30. Abbuoni rimborsi diversi	250.000 —
Cap. n. 45. Avventizi e loro assimilati - Personale con contratto, ecc.	920.000 —
Cap. n. 47. Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, ecc. . .	1.500.000 —
Cap. n. 48. Indennità per missioni e per visite di ispezione	1.160.000 —
Cap. n. 53. Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo dei servizi elettrici, ecc.	25.000 —
Cap. n. 58. Retribuzioni in genere ai titolari degli uffici di 2ª classe, ecc.	1.040.000 —
Cap. n. 59. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni telefoniche estere ed ai concessionari di linee e di reti telefoniche, ecc.	1.500.000 —
Cap. n. 63. Spesa per il recapito dei telegrammi, degli espressi postali, ecc.	5.100.000 —
Cap. n. 65. Manutenzione della rete telegrafica e dei fili telefonici interurbani, ecc. . . .	4.500.000 —
Cap. n. 68. Spese per la manutenzione di cordoni elettrici sottomarini	4.290.000 —
Cap. n. 69. Impianto di ricevitorie telegrafiche e fonotelegrafiche, eventuale esercizio, ecc.	80.000 —
Cap. n. 70. Spese per l'esercizio e per la manutenzione delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche, ecc.	700.000 —
Cap. n. 72. Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	20.000 —
Cap. n. 73. Spese casuali	60.000 —
Cap. n. 77. Retribuzioni al personale delle ricevitorie di 1ª, 2ª e 3ª classe. - Indennità mensile, ecc.	1.800.000 —
Cap. n. 78. Sussidi ai titolari ed ex titolari delle ricevitorie di 1ª, 2ª e 3ª classe, ecc. . .	15.000 —
Cap. n. 79. Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali, ecc. . .	130.000 —
Cap. n. 80. Trasporto di agenti dei servizi postali, e dei servizi elettrici sui tramwais omnibus (spese fisse)	800.000 —
Cap. n. 85. Spese per stampati, registri e buste stampate per uso dell'Amministrazione centrale, ecc.	350.000 —
Cap. n. 86. Spese d'ufficio dell'Amministrazione centrale e provinciale, ecc.	1.209.000 —
Cap. n. 87. Spese postali	10.000 —
Cap. n. 88. Mantenimento, restauro adattamento ed ampliamento di locali dell'Amministrazione, ecc.	580.500 —
Cap. n. 89. Spese di pigioni per i servizi esclusivi della posta, ecc.	700.000 —
Cap. n. 91. Spese per l'Amministrazione provinciale relative alla illuminazione, ecc. . .	120.000 —
Cap. n. 97. Indennità per una sola volta in luogo di pensione ai termini degli articoli 3, 83, ecc.	1.500.000 —
Cap. n. 106. Indennità straordinaria agli agenti portalettere rurali, ecc	120.000 —
Cap. n. 112. Spese per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della legge 20 marzo 1913, n. 254, ecc.	255.181 —
Cap. n. 121. Indennità temporanea mensile al personale straordinario avventizio ed assimilato, ecc.	10.000.000 —
Cap. n. 124-*bis* (nuovo). Contributo dell'Amministrazione delle poste dei telegrafi al Comitato di azione patriottica fra il personale dell'Amministrazione postale e dei servizi elettrici per la lotteria pro-ciechi di guerra	10.000 —
Cap. n. 125. Rimborso corrispondente agli utili netti, derivanti, ecc.	18.000 —
Cap. n. 134. Fondo di scorta dell'Azienda dei telefoni da versare al tesoro (legge 3 aprile 1913, n. 271, e decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	soppresso
Cap. n. 172. Contributo a carico dell'Azienda dei conti correnti ed assegni postali per contratto di assicurazione per gli impiegati avventizi, ecc.	31.000 —
Cap. n. 175. Spese per i lavori di sottofondazione nell'edificio adibito ad uso dei servizi, ecc.	106.000 —
Totale delle maggiori assegnazioni	218.596.681 —

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 8. Indennità diverse con carattere permanente, ecc.	60.000 —
Cap. n. 9. Indennità per servizio prestato in tempo di notte	200.000 —
Cap. n. 13. Retribuzioni ordinarie agli agenti rurali.	1.050.000 —
Cap. n. 14 Retribuzioni per servizi rurali provvisori, ecc.	20.000 —
Cap. n. 17. Retribuzioni agli accollatori dei servizi di trasporto, ecc.	1.235.000 —
Cap. n. 31. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa, ecc.	2.000.000 —
Cap. n. 46. Personale avventizio di commutazione - Telefoniste ausiliarie, ecc.	872.000 —
Cap. n. 49. Indennità per servizi prestati in tempo di notte ed eventuale semaforico	1.700.000 —
Cap. n. 50. Indennità diverse con carattere permanente - Indennità di cauzione, ecc. . .	153.000 —
Cap. n. 54. Stampati, registri e buste stampate per uso delle Amministrazioni ecc.	3.780.000 —
Cap. n. 55 (modificata la denominazione). Spese di esercizio tecnico e di manutenzione degli impianti telefonici interni (uffici centrali, posti pubblici, posti d'abbonati officine). Acquisto e trasporto di apparati e di materiali, acquisto e manutenzione di mobilio tecnico, dazio di confine, mercedi agli operai avventizi, locomozioni, compensi per temporanee occupazioni di locali per depositi di materiale, uniformi al personale di commutazione ed al personale operaio ed energia elettrica per gli impianti tecnici - Indennizzi e spese per danni	150.000 —
Cap. n. 56 (modificata la denominazione). Spese di esercizio tecnico e manutenzione degli impianti esterni (linee aeree, sotterranee, subacquee urbane ed interurbane sopra appoggi non comuni con le linee telegrafiche; acquisto e trasporto di materiale, utensili ed attrezzi dazi di con-	

fine, mercedi agli operai avventizi, locomozioni. Indennizzi e spese per danni. .	150.000 —
Cap. n. 64. Spesa di esercizio e di manutenzione degli uffici del telegrafo, ecc.	100.000 —
Cap. n. 66. Miglioramento graduale della rete telegrafica secondaria, ecc.	100.000 —
Cap. n. 71. Compensi ai membri delle Commissioni esaminatrici ed altre, ecc.	50.000 —
Cap. n. 75. Spese per bollo straordinario di cambiali, ecc.	3.000 —
Cap. n. 76. Istruzione del personale	62.000 —
Cap. n. 82. Fondo per assegni di cointeressenza al personale postale, ecc.	20.000.000 —
Cap. n. 108. Indennità temporanea mensile agli impiegati avventizi per la gestione dei conti correnti, ecc.	100.000 —
Cap. n. 109. Indennità temporanea mensile ai fattorini telegrafici effettivi, ecc.	200.000 —
Cap. n. 116. Indennità temporanea mensile al personale dei servizi elettrici di ruolo, ecc.	30.000.000 —
Totale delle diminuzioni di stanziamento . .	61.985.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.
Il Ministro delle poste e dei telegrafi
COLONNA DI CESARO'.

Regio decreto-legge 25 marzo 1923, n. 746, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1922-923.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 18 giugno 1922, n. 820;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, Ministro segretario di Stato per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le nuove e maggiori assegnazioni di L. 16.764.001.57 e le diminuzioni di stanziamento di L. 10,682,250 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1922-923 indicati nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Sono altresì approvate le varianti di denominazione dei capitoli indicati nella tabella medesima.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

TABELLA delle nuove e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1922-923.

Nuove e maggiori assegnazioni

Cap. n. 2. Spese per la copiatura a cottimo . . .	10.000 —
Cap. n. 4. Ministero - Spese d'ufficio (posta, stampa, carta, ecc.).	1.150.000 —
Cap. n. 5. Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali	40.000 —
Cap. n. 9. Funzioni pubbliche e feste governative	30.000 —
Cap. n. 11. Spese pel servizio araldico, ecc. . . .	9.000 —
Cap. n. 12. Indennità di traslocamento agli impiegati nonchè agli ufficiali della R. guardia ed agli agenti investigativi	80.000 —
Cap. n. 13. Indennità di missione al personale delle varie Amministrazioni dell'interno ed agli ufficiali della R. guardia, ecc. . .	3.500.000 —
Cap. n. 16. Compensi ad impiegati, scrivani e basso personale, agli agenti investigativi, al personale del Corpo della R. guardia e ad agenti per lavori e servizi straordinari, ecc.	500.000 —
Cap. n. 22. Indennità e diarie a membri di Commissioni giudicatrici di esami ed ai rispettivi segretari e spese varie, ecc. . .	3.030 —
Cap. n. 23. Consigli e Commissioni - Spese relative.	50.000 —
Cap. n. 35. Mobili per gli uffici ed alloggi delle prefetture e sottoprefetture in esecuzione della legge 24 marzo 1907, n. 116. Spese eventuali di ufficio per l'amministrazione provinciale e per vestiario uniforme agli uscieri, ecc.	400.000 —
Cap n. 41. Sussidi diversi di pubblica beneficenza ecc.	150.000 —
Cap. n. 49. Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni ad uso della sanità pubblica ed altre spese inerenti a tale servizio.	4.000 —
Cap. n. 50. Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali Spese e concorsi pel funzionamento dei dispensari celtici; concorsi e sussidi ad Enti pubblici ed Istituti di beneficenza ecc. .	1.200.000 —
Cap. n 58. Spese pel funzionamento e la manutenzione dei laboratori della sanità pubblica	15.000 —
Cap. n. 61. Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie. Vigilanza igienica - Spese per acquisto, riparazione, trasporto, magazzinaggio e conservazione del materiale profilattico e per retribuzioni al personale incaricato dei servizi relativi - Sussidi e concorsi	400.000 —

Cap. n. 62. Spese per pubblicazioni, arredi e materiale per la biblioteca e per il gabinetto fotografico e di disegno della Direzione generale della sanità pubblica e per ricompense ai benemeriti della salute pubblica . . . . 4.000 —

Cap. n. 63. Stabilimento termale di Acqui per gli indigenti. Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti, ecc. . . . . . . 30.000 —

Cap. n. 64. Spese per stazioni sanitarie. Lavori di miglioramento e di manutenzione, mobili, spese di cancelleria, di illuminazione e di riscaldamento per dette stazioni e per il servizio sanitario dei porti. Indennità e soprassoldo ai capiguardia ed alle guardie di sanità marittima, ecc. . . . . 100.000 —

Cap. n. 65. Retribuzioni e indennità al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio estraneo all'Amministrazione della sanità pubblica per i servizi sanitari e degli uffici sanitari di porto . . . . 30.000 —

Cap. n. 74. Spese d'ufficio per la sicurezza pubblica e pei Reali carabinieri. Spese di cancelleria e scrittoio per la scuola guardie e per i comandi relativi (Spese fisse). 150.000 —

Cap. n. 79. Spese per trasferte ai funzionari, agli agenti investigativi, al personale del Corpo della R. guardia ed agli altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza e per trasferimento del personale della R. guardia . . . . 1.500.000 —

Cap. n. 82. Acquisto, manutenzione, riparazione e trasporto delle biciclette, per gli uffici di pubblica sicurezza, per la R. guardia e pei RR. carabinieri . . . . 30.000 —

Cap. n. 84. (Modificata la denominazione). Retribuzioni e onorari per l'istruzione e servizio sanitario per le RR. guardie - Servizio sanitario per le questure . . . . .

Cap. n. 87. Acquisto e mantenimento cavalli per il corpo della R. guardia e spese per acquisto e riparazione delle relative bardature . . . . 500.000 —

Cap. n. 90. Manutenzione e adattamento di locali ad uso di caserme per la R. guardia, i RR. Carabinieri e gli agenti investigativi, per gli uffici di pubblica sicurezza, della scuola allievi e per le colonie dei coatti. Acquisto e manutenzione dei mobili per gli uffici di questura, per quelli circondariali e per le delegazioni distaccate di pubblica sicurezza, ecc. . . . . 400.000 —

Cap. n. 91-*bis* (di nuova istituzione). Rimborso ai Comuni per spese di alloggio a guardie Regie. . . . . 50.000 —

Cap. n. 92. Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, dei telegrafi e delle stazioni radiotelegrafiche ad uso degli uffici e del personale del Ministero e della pubblica sicurezza . . . . 600.000 —

Cap. n. 95. Indennità di via e trasporto di indigenti per ragioni di sicurezza pubblica, indennità di trasferta e trasporto di militari della R. guardia ed agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento, ecc. . . . 600.000 —

Cap. n. 97. Soprassoldo trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai RR. carabinieri ed agli agenti della forza pubblica . . . . 2.500.000 —

Cap. n. 101. Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici e telefonici straordinari prestati nello interesse della pubblica sicurezza da ufficiali telegrafici e da altri ecc. 300.000 —

Cap. n. 126. Stipendi ai consiglieri di Stato collocati fuori ruolo ecc. . . . . 5.500 —

Cap. n. 139. Spese varie per stampati elettorali . 1.500.000 —

Cap. n. 159-*ter* (di nuova istituzione). Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero dell'Interno (legge 18 luglio 1911, n. 836). (Seconda delle 35 annualità scadenti al 1° gennaio di ogni anno) . . 71.611 57

Cap. n. 173 (aggiunto). (Modificata la denominazione). Spese per l'esecuzione del R. decreto 16 gennaio 1921, n. 13 relativo ai provvedimenti per mitigare le difficoltà dei cittadini e dei viaggiatori riguardo agli alloggi . . . . 300.000 —

Cap. n. 180 (modificata la denominazione). Spese varie per l'applicazione del testo unico della legge elettorale politica 2 settembre 1919, n. 1495 e per le elezioni generali amministrative . . . . 450.000 —

Cap. n. 184 (aggiunto). Spese per la formazione presso le prefetture del Regno dei pacchi di buste occorrenti per le operazioni elettorali politiche . . . . 20.000 —

Cap. n. 192 (aggiunto). (Modificata la denominazione). Saldo di spese residue riguardanti l'Amministrazione provinciale dell'esercizio 1921-922 e retro . . . . 9.890 —

Cap. n. 206 (aggiunto). (Modificata la denominazione). Saldo di spese residue riguardanti la « Sanità pubblica » dell'esercizio 1921-922 e retro . . . . 72.000 —

Totale delle nuove e maggiori assegnazioni 16.764.001 57

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 51. Sussidi alle condotte ostetriche, ecc. 50.000 —

Cap. n. 52. Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari, ecc. . . . . . 800.000 —

Cap. n. 56. Sussidi per costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi, ecc. . . . . 300.000 —

Cap. n. 77. Corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza. Indennità di arruolamento e premi di rafferma . . . . 5.000.000 —

Cap. n. 81. Armamento per il Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti investigativi, ecc. . . 500.000 —

Cap. n. 88. Fitto di locali per caserme della R. guardia, ecc. . . . . 1.000.000 —

Cap. n. 94. Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, ecc. . . . . 100.000 —

Cap. n. 132. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici, ecc. . . . . . 2.000 —

Cap. n. 135. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, ecc. . . . . 1.400.000 —

Cap. n. 157 Contributo nelle spese di assistenza

negli appositi locali di cura dei riformati del servizio militare per tubercolosi, ecc.	1.530.250 —
Totale delle diminuzioni di stanziamento	10.682.250 —

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno
MUSSOLINI.
Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Regio decreto 15 marzo 1923, n. 716, che radia dal quadro del Regio naviglio alcune unità navali.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge in data 21 dicembre 1922, numero 1800;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le RR. navi *Regina Elena* e *Bumeliana*, la torpediniera *Arpia*, i rimorchiatori dragamine *R D 46*, *R D 47*, *R D 48*, ed i rimorchiatori *Pelagosa* e *N. 79* sono radiati dal quadro del R. naviglio.

Art. 2.

Il rimorchiatore dragamine *R D 61* è radiato dal quadro del R. naviglio, a datare dal 20 febbraio 1922.

Art. 3.

La R. nave *Città di Massa*, di cui al decreto Reale in data 12 giugno 1921, è definitivamente radiata dal quadro del R. naviglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 25 marzo 1923, n. 721, che autorizza il Ministero delle finanze a decidere in merito alle istanze d'indennizzo presentate dagli spacciatori all'ingrosso dei generi di monopolio industriale ai sensi del R. D. 29 settembre 1921, n. 1398.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visti il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, numero 59, e i Regi decreti-legge, 1° febbraio 1920, numero 168, e 29 settembre 1921, n. 1398;

Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 231;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il Ministero delle finanze è autorizzato a decidere senz'altro sulle istanze d'indennizzo che, pur essendo state presentate dagli spacciatori all'ingrosso dei generi di monopolio industriale entro il termine fissato col R. decreto-legge 29 settembre 1921, n. 1398, non furono esaminate dall'apposita Commissione, inquantochè questa venne soppressa col R. decreto 28 gennaio 1923, n. 231.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 25 marzo 1923, n. 731, che reca norme per l'inquadramento dei funzionari i quali, in applicazione del R. decreto 14 gennaio 1923, n. 72, fecero passaggio dal Ministero delle finanze a quello per il lavoro e la previdenza sociale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dei pieni poteri a Noi delegati con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il Nostro decreto del 14 gennaio 1923, n. 72, concernente il passaggio di alcuni funzionari, dipendenti dal Ministero delle finanze, nel ruolo centrale del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I funzionari, i quali, in applicazione dell'art. 1 del Nostro decreto 14 gennaio 1923, n. 72, vennero trasferiti nel ruolo organico del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, cessano dall'essere in soprannumero e sono definitivamente inquadrati nel ruolo suddetto, nel proprio grado e secondo la rispettiva anzianità nel grado stesso, con applicazione degli arti-

coli 43 e 47 del Nostro decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637.

Art. 2.

Per provvedere all'inquadramento dei funzionari, di cui al precedente articolo, sono aumentati nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale due posti di capo-sezione amministrativo, due posti di primo segretario e un posto di segretario, restando corrispondentemente ridotti i ruoli organici del Ministero delle finanze.

Art. 3.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno apportate le variazioni di bilancio dipendenti dall'applicazione del presente decreto, che avrà effetto dal 1° aprile 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CAVAZZONI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 22 marzo 1923, n. 732, relativo all'applicazione di una tassa consegna merci, a favore della Camera di commercio e industria di Zara.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 19 dicembre 1920, n. 1778, e 26 settembre 1920, n. 1322;

Visto l'art. 4 del R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1353;

Visto il decreto 20 novembre 1922 di S. E. il presidente del Consiglio dei ministri, col quale vengono passati alla diretta trattazione del Ministero dell'industria e commercio gli affari di sua competenza riguardanti le nuove Provincie;

Visto il R. decreto 16 novembre 1922, n. 1446;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 174, col quale si autorizzano le Camere di commercio ed industria di Rovereto, Bolzano, Gorizia e Trieste ad applicare a loro favore una tassa consegna merci fino a tutto l'anno 1924;

Ritenuto che occorre autorizzare l'imposizione della tassa consegna merci anche a favore della Camera di commercio e industria di Zara;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' autorizzata a favore della Camera di commercio e industria di Zara l'applicazione di una tassa consegna merci con le seguenti modalità:

1. I trasporti di merci in partenza e in arrivo nei porti di Zara e Lagosta, che siano accompagnati da manifesto di carico, soggiacciono alla tassa consegna merci, se la singola spedizione raggiunge o supera i 100 kg.

Sono eccettuati dalla imposizione della tassa consegna merci i trasporti di merci, armi, munizioni, fatti dall'Amministrazione militare per il rifornimento del R. esercito e della R. marina e quelli fatti dal Ministero delle finanze per i generi di Monopolio di Stato.

2. La tassa è commisurata con cinque centesimi di lira per 100 kg. Le frazioni di peso oltre i 100 kg. verranno calcolate per un quintale intero.

3. La tassa consegna merci va pagata presso gli uffici di dogana esistenti nei porti di Zara e Lagosta all'atto della spedizione o del ritiro della merce.

4 L'applicazione della tassa consegna merci avrà vigore per le spedizioni consegnate o ritirate dal 1° aprile 1923 in poi fino al 31 dicembre 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 22 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 18 marzo 1923, n. 733, concernente la nomina di ufficio dei rappresentanti del personale nelle Commissioni interne e nei Consigli di disciplina presso le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il testo unico di leggi 9 maggio 1912, n. 1447;

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 835;

Visti i DD. LL. 25 marzo 1919, n. 467, e 15 maggio 1919, n. 775, il decreto Reale 19 novembre 1921, n. 1823, nonchè le disposizioni emanate in dipendenza dei citati decreti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno e con il ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Oltrechè nei casi previsti dalle vigenti disposizioni è data facoltà, per l'anno 1923, al direttore del Circolo ferroviario di nominare di ufficio i rappresentanti effettivi e supplenti del personale, quando, a seguito di due successive elezioni, non siasi potuto procedere, per qualsiasi motivo, alla costituzione totale o parziale della rappresentanza del personale stesso sia nelle Commissioni interne che nei Consigli di disciplina presso le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna.

Il provvedimento del Circolo ferroviario d'ispezione è definitivo.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno l'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — CAVAZZONI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 marzo 1923, n. 735, che dispone il nuovo ordinamento dell'Accademia della Crusca e sopprime la Commissione per i testi di lingua.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le costituzioni della R. Accademia della Crusca, approvate con decreto del Governo toscano del 9 agosto 1859;

Veduti i Nostri decreti 3 gennaio 1875, n. 2335 (serie 2ª); 20 maggio 1875, n. 2550 (serie 2ª); 15 settembre 1907, n. 671; 13 maggio 1920, n. 712; 30 settembre 1922, n. 1290;

Veduto il decreto 16 marzo 1860 con cui Luigi Carlo Farini, governatore delle Provincie dell'Emilia, istituiva in Bologna una Commissione per i testi di lingua; e il decreto Ministeriale 19 aprile 1922, che approvava il nuovo statuto della Commissione suddetta;

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Riconosciuta l'opportunità di modificare l'ordinamento dell'Accademia della Crusca, e di attribuirle scopi e funzioni più rispondenti ai nuovi e reali bisogni della cultura nazionale, e in conseguenza di far luogo alla soppressione della Commissione per i testi di lingua in Bologna;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ogni lavoro per l'edizione in corso del « Vocabolario degli Accademici della Crusca » e degli Atti di questa Accademia cessa dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il materiale pronto per la pubblicazione e tutte le schede preparate per il vocabolario suddetto saranno affidati, perchè restino a disposizione degli studiosi, alla Biblioteca Riccardiana di Firenze, presso la quale l'Accademia della Crusca avrà la sua sede.

Art. 2.

È soppressa la Commissione per i testi di lingua, avente sede in Bologna.

È affidata all'Accademia della Crusca la cura di promuovere l'edizione critica degli scrittori italiani dei primi secoli e la pubblicazione di vocabolari della lingua italiana.

Art 3.

L'Accademia della Crusca si comporrà di dieci membri nominati con Nostro decreto: quattro a scelta del ministro dell'istruzione pubblica e gli altri sei su designazione delle Facoltà di lettere e filosofia delle Regie Università ed Istituti superiori.

Gli accademici durano in carica cinque anni.

Art. 4.

Gli accademici eleggono il presidente, una Giunta esecutiva di tre membri, ed un accademico segretario.

Essi possono proporre che siano aggregati all'Accademia soci corrispondenti nazionali e stranieri I nazionali non potranno superare il numero di trenta.

Art 5.

Spetta al presidente ed alla Giunta proporre il programma dei lavori al Collegio degli accademici e curare la pubblicazione di un *Bollettino* che accolga memorie e materiali per la preparazione dell'edizione di cui all'articolo 2.

Art. 6.

E' assegnata all'Accademia della Crusca una dotazione annua di L. 24,000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica, per provvedere alle spese ordinarie, comprese quelle per la pubblicazione del *Bollettino*.

Art. 7.

All'Accademia della Crusca sono affidati la conservazione e l'incremento della Biblioteca Riccardiana di Firenze.

Al funzionamento della biblioteca stessa, così per

quel che riguarda il personale tecnico, amministrativo e di servizio, come per ciò che riguarda le spese di qualsiasi natura, ordinarie o straordinarie, comprese quelle per la manutenzione dei locali, continuerà a provvedere il Ministero della istruzione pubblica, intendendosi tuttora applicabili ad ogni effetto alla biblioteca suddetta le norme vigenti per le biblioteche governative.

La suppellettile libraria dell'attuale biblioteca dell'Accademia della Crusca passerà nella Riccardiana.

Art. 8

Il ruolo organico del personale accademico della Crusca, approvato con R decreto 13 maggio 1920, numero 712, e modificato, per quanto attiene al trattamento economico, con R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290. è soppresso.

Il ruolo organico del personale d'ordine e di servizio della suddetta Accademia è stabilito in conformità della tabella annessa al presente decreto.

Art. 9.

Uno statuto da approvarsi con Nostro decreto detterà le norme per i lavori dell'Accademia.

Disposizioni transitorie

Art 10

Per l'esercizio finanziario 1922-923, il Ministro delle finanze provvederà con suo decreto allo storno dal cap. 92 art 1 al cap 93 art. 1 dell'ammontare occorrente a raggiungere la somma di L. 8000 pari a quattro rate mensili della dotazione di cui all'art. 6, corrispondenti ai mesi di marzo-giugno 1923.

Art. 11.

Per l'esercizio finanziario 1922-923 si continuerà a corrispondere al socio della soppressa Commissione per i testi di lingua, funzionante da segretario, la retribuzione mensile di lire cento.

Art. 12.

Gli attuali accademici della Crusca aventi la qualità di residenti conserveranno a vita la provvisione annua di lire duemila, della quale godono presentemente; e, qualora non siano nuovamente chiamati a far parte dell'Accademia quali membri effettivi, avranno il titolo di accademici onorari.

Tale provvisione potrà cumularsi con lo stipendio o la pensione di cui i predetti siano o possano in seguito essere forniti, in quanto rivestano o vengano a rivestire la qualità di impiegati dello Stato in attività di servizio od a riposo. Sulla provvisione medesima non competerà, peraltro, nessuna quota da aggiungersi alla pensione che possa ad altro titolo spettare alle loro famiglie.

Art. 13.

Gli attuali accademici della Crusca aventi la qualità di compilatori del Vocabolario, che si trovino nelle condizioni di età e di anzianità di servizio, di cui all'articolo 3, lettere *b*) o c), del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, saranno dispensati dal servizio ed ammessi a liquidare, sul soprassoldo di compilato i, la pensione loro spettante a' termini delle disposizioni vigenti, conservando la provvisione di cui all'articolo precedente. Sarà inoltre loro corrisposta una indennità pari a sei mesi del soprassoldo.

Gli accademici compilatori che non si trovino nelle condizioni di età e di servizio di cui sopra, saranno restituiti al ruolo, cui già appartennero, degli insegnanti ordinari di lettere italiane nei Regi Licei, in sede di primaria importanza, con la posizione economica che vi avrebbero conseguito se avessero continuato a far parte del detto ruolo.

Qualora risulti loro dovuto uno stipendio inferiore al soprassoldo di cui sono presentemente forniti quali compilatori, conserveranno la differenza a titolo di assegno personale, da assorbirsi negli eventuali successivi aumenti. Essi conserveranno, inoltre, la provvisione di cui all'articolo precedente, che non sarà computata come somma da riassorbirsi negli eventuali successivi aumenti dello stipendio di insegnanti medi.

Dall'entrata in vigore del presente decreto cesserà ogni assegno presentemente corrisposto ad accademici residenti o compilatori, che non sia espressamente contemplato dal presente decreto.

Art. 14.

L'impiegato che occupa presentemente il posto di capo d'ufficio avrà facoltà di chiedere o il trattamento previsto dall'art. 6 del Regio decreto 25 gennaio 1923, n. 87, ovvero il passaggio, anche in soprannumero, nel primo grado del personale amministrativo del ruolo dell'Amministrazione universitaria. Ove egli chieda tale passaggio, sarà computato per intero, agli effetti del suo collocamento nel nuovo ruolo, il servizio già prestato presso l'Accademia della Crusca.

L'impiegato straordinario addetto all'Accademia della Crusca con mansioni d'ordine e di contabilità sarà licenziato, e gli sarà fatto il trattamento previsto dall'art. 10 comma 6°, della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

TABELLA ORGANICA
del personale d'ordine e di servizio dell'Accademia della Crusca.

Categoria d'ordine:
1 ufficiale d'ordine.
Lo stesso stipendio che agli applicati delle Amministrazioni centrali.

Personale subalterno:
1 usciere.
Lo stesso stipendio che agli uscieri delle Amministrazioni centrali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.
Il Ministro della istruzione pubblica
GENTILE.

Regio decreto 18 marzo 1923, n. 738, che modifica la tassazione per il trasporto sulle ferrovie dello Stato delle bottiglie di birra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato, approvate col Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1585;

Visto l'art. 39 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata col Regio decreto 28 giugno 1912, n. 728;

Udito il commissario straordinario per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quelli delle finanze e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il punto 3 della nota alla voce « vetro » (lavori non nominati) della nomenclatura e classificazione delle cose facente parte delle condizioni e tariffe per i trasporti sulle ferrovie dello Stato è annullato e sostituito dal seguente:

« 3. Non si tien conto, nella classificazione, di piccoli numeri o lettere che sogliono stampare o incidere grossolanamente sul corpo delle bottiglie, dei vasi, ecc., e dei turaccioli, delle impressioni a rilievo indicanti il nome e la marca della fabbrica sulle bottiglie da birra, nè delle pallottoline delle bottiglie per acque gazose ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il 15 aprile 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE STEFANI — TEOFILO ROSSI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Scioglimento di Consigli provinciali e comunali e proroghe di poteri.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 28 gennaio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Venezia.

SIRE!

La maggioranza del Consiglio provinciale di Venezia, per il mutato atteggiamento della pubblica opinione in seguito ai recenti avvenimenti politici, ha rassegnato le dimissioni ed attualmente, tenendo conto di altri consiglieri venuti a mancare in precedenza per morte ed altre cause, quella rappresentanza è ridotta a soli 7 componenti sui 50 assegnati per legge.

In tale situazione, non essendo il Consiglio in grado di funzionare, nè ravvisandosi opportuno procedere alle elezioni suppletive a norma dell'art. 280 della legge comunale e provinciale, poichè con esse non potrebbe formarsi una maggioranza omogenea, che rispecchi le reali tendenze del corpo elettorale, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio provinciale con la conseguente nomina della Commissione straordinaria.

A ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Venezia è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria, incaricata della provvisoria amministrazione di detta Provincia fino all'insediamento del nuovo Consiglio provinciale, ai termini di legge, sono chiamati, oltre il vice prefetto, presidente, i signori:

Bombardella cav. avv. Jacopo
Cà Zorzi cav. dott. Antonio.
Fantucci cav. ing. dott. Vittorio Umberto.
Menetto Luigi.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri a Sua Maestà il Re in udienza del 25 gennaio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Urbana (Padova).

SIRE!

Avendo nell'ottobre scorso nove consiglieri comunali di Urbana sui quindici assegnati per legge, rassegnato irrevocabilmente le dimissioni, il prefetto dovette assicurare la continuità dei pubblici servizi affidando la provvisoria gestione del municipio ad un suo commissario.

Non ravvisandosi la convenienza di indire le elezioni suppletive per la reintegrazione numerica della civica rappresentanza anche perchè, attese le particolari condizioni locali, non si potrebbe in tal modo costituire un'Amministrazione omogenea e

vitale, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Urbana in provincia di Padova è sciolto.

Art. 2.

Il signor avvocato cavaliere Celso Carturan è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria del detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 21 gennaio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Costantino Calabro (Catanzaro).

SIRE!

Un'inchiesta disposta dal prefetto di Catanzaro nell'agosto scorso sull'Amministrazione del comune di San Costantino mise in luce gravi manchevolezze, essendo risultato che tutti i pubblici esercizi erano stati trascurati, e particolarmente l'igiene e la nettezza pubblica, così che il tifo era divenuto endemico.

Risultò anche che lasciava molto a desiderare il servizio sanitario; che il cimitero si trovava in condizioni deplorevoli e non rispondeva alle più elementari esigenze di decoro e di igiene; che l'illuminazione pubblica era stata soppressa.

A ciò si aggiunge ancora il disordine degli uffici municipali ed il dissesto finanziario dell'azienda, così che il bilancio 1922-1923 presentava un disavanzo considerevole. Irregolarità gravi vennero pure accertate nel servizio di tesoreria e nella gestione daziaria: il tesoriere deve rendere i conti 1920 e 1921, e l'appaltatore del dazio, che non versa regolarmente il canone dovuto, fa pagamenti in luogo del tesoriere. La Cassa comunale spesso non può far fronte ai pagamenti più urgenti. Altre irregolarità vennero riscontrate nella gestione annonaria, tenuta dal sindaco, che non ha reso ancora i conti, e della concessione dei beni comunali, parte dei quali furono dati in affitto ad un amministratore senza la preventiva autorizzazione tutoria.

Questi addebiti vennero contestati all'Amministrazione; ma le deduzioni date dal Consiglio comunale nella seduta del 17 dicembre u. s. non risultano esaurienti; nè dopo l'inchiesta l'Amministrazione ha adottato alcun provvedimento per riorganizzare i pubblici servizi e sistemare la finanza.

Dato tale stato di cose, che ha inoltre provocato viva agitazione fra la popolazione, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, che, in un congruo periodo di straordinaria gestione, provveda al riordinamento della civica azienda.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 10 gennaio c. a., provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148; nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 ed approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Costantino, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Gaetano Corrado è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Art. 3.

Al commissario predetto sono conferiti i poteri del Consiglio comunale, a norma dell'art. 1, n. 9, del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 25 febbraio 1923 sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Casina (Reggio Emilia).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del

Regio commissario di Casina per dar modo alla gestione straordinaria di condurre a termine la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e ravvisandosi d'altra parte la convenienza di far coincidere le elezioni comunali con quelle per la ricostituzione della rappresentanza provinciale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data del 10 novembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Casina, in provincia di Reggio Emilia;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Casina è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 25 marzo 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Caravino (Torino)

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Caravino per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza e dei pubblici servizi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data del 28 dicembre 1922 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Caravino in provincia di Torino;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Caravino è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza dell'8 marzo 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di San Michele di Bari (Bari).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di San Michele di Bari per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altra parte, conveniente, attese le condizioni locali dello spirito pubblico, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 23 novembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di San Michele di Bari in provincia di Bari;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di San Michele di Bari è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Decreto Ministeriale col quale la Confederazione generale dell'industria vinicola, con sede in Roma, è autorizzata a costituirsi parte civile nei procedimenti a carico di contravventori al decreto-legge 12 aprile 1917, n. 729.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il decreto-legge 12 aprile 1917, n. 729, concernente la preparazione, la vendita ed il commercio dei vini;

Visto il regolamento approvato col decreto Luogotenenziale del 21 febbraio 1918, n. 316;

Vista la domanda con la quale la Confederazione generale per l'industria vinicola, con sede in Roma, via della Mercede n 12, chiede di essere ammessa al diritto di costituirsi parte civile nei processi a carico dei contravventori al decreto-legge 12 aprile 1917, n. 729, in tutte le circoscrizioni giudiziarie del Regno;

Considerato che la Confederazione generale dell'industria vinicola fu costituita il 7 febbraio 1922, cioè in epoca posteriore alla promulgazione del decreto-legge 12 aprile 1917, n. 729, e che è decorso oltre un anno dalla costituzione della Confederazione, la quale ha nel frattempo preso notevole importanza:

DECRETA:

La Confederazione generale dell'industria vinicola, con sede in Roma, via della Mercede n. 12, è ammessa a godere del diritto di costituirsi parte civile nei processi a carico dei contravventori al decreto-legge 12 aprile 1917, n. 729.

La Confederazione generale dell'industria vinicola eserciterà tale diritto in tutte le circoscrizioni giudiziarie del Regno

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 24 marzo 1923.

Il ministro
De Capitani d'Arzago.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GUERRA

Comunicato

In esecuzione ed agli effetti dell'art. 1 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto del 22 novembre 1908, n. 693.

RENDE NOTO

Che in data 31 marzo 1923 sono stati pubblicati i ruoli di anzianità degli impiegati civili dell'Amministrazione militare, secondo la situazione al 1° gennaio 1923.

Roma, 10 aprile 1923.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Direzione generale dell'agricoltura

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Sant'Agata di Puglia, ed essendo stato dichiarato il comune di Panni sospetto di infezione fillosserica, entrambi in provincia di Foggia, sono state, con decreto del 12 aprile 1923, esteso ai territori dei detti Comuni le norme contenute negli articoli 10 a 14 del relativo regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, e 3 dell'art. 10 del regolamento stesso.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 11 aprile 1923

	Media		Media
	—		—
Parigi	133 52	Dinari	—
Londra	93 71	Corone jugoslave	—
Svizzera	367 31	Belgio	115 —
Spagna	308 07	Olanda	7 89
Berlino	0 0975	Pesos oro	16 85
Vienna	0 0286	Pesos carta	7 37
Praga	60 075	New York	20 11

Oro 388 03

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/o netto (1906)	81 40	—
3.55 °/o netto (1902)	—	—
3 °/o lordo	—	—
5 °/o netto	88 38	—

CONCORSI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Lugo	Ravenna	1	Mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle 12
Grottaglie	Taranto	1	Venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 18 dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 17 alle 20 dal 1° aprile al 30 settembre. Domenica dalle ore 9 alle 12
Gioiosa Marea	Patti	1	Lunedì mercoledì e domenica dalle ore 9 alle 16
Gemonio	Como	1	Mercoledì e domenica dalle ore 8 alle 12
Torre de'Passeri	Teramo	1	Sabato e domenica dalle ore 9 alle 12
Cugnoli	Teramo	1	Domenica dalle ore 9 alle 12
Mirto	Patti	1	Sabato e domenica dalle ore 9 alle 16
Parenti	Cosenza	1	L'ultima domenica del mese dalle ore 10 alle 14
Cosenza	Cosenza	1	Martedì dalle ore 9 alle 12
Genova	Genova	1	Lunedì dalle ore 10 alle 12
Moggio Udinese	Udine	1	Mercoledì, venerdì dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14 alle 16. Domenica dalle ore 10 alle 12
Pacentro	Sulmona	1	Martedì e venerdì dalle ore 9 alle 14
Andorno	Biella	1	Martedì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16
Fasano	Bari delle Puglie	1	Martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 16 alle 18 nei mesi dal novembre al giugno e dalle ore 7 alle 12 nei mesi dal luglio all'ottobre; la domenica dalle ore 7 alle 12

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Padova	Padova	1	Martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16
Assoro	Nicosia	1	Giovedì, sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dal 1° aprile al 30 settembre. Domenica dalle ore 9 alle 12
Montecchio	Reggio dell'Emilia	1	Mercoledì dalle ore 9 alle 12 e giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16
Ciano d'Enza	Reggio dell'Emilia	1	Tutti i giovedì ed il 3° martedì di ogni mese dalle ore 9 alle 16

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, deve presentarsi al procuratore del Re presso il tribunale da cui dipende il Distretto notarile dove il posto è da provvedere (art. 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sotto pena di decadenza.

Nella domanda l'aspirante dovrà, nel suo stesso interesse, indicare, specificando anche, ove occorra, i periodi distinti, i dati necessari per il computo della sua anzianità, in relazione alle disposizioni degli articoli 11 e 167 della legge notarile succitata anzianità d'esame d'esercizio presunto ed effettivo) del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, e del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 601 (servizio militare durante la guerra) e dell'art. 10 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente gli *invalidi* di guerra.

Alla domanda dovrà essere unito in doppio esemplare in carta libera l'elenco dei documenti presentati.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 del regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato come sopra

a) per i candidati notari:

1° estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;

3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario;

5° certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, e dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;

7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari

8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;

9° certificato dell'esame d'idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante;

b) per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che aspirante è inscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, con la indicazione della data di tale inscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti, deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b)* e al n. 2 della lettera *a*).

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli di cui all'art. 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

Per il servizio militare gli aspiranti dovranno produrre i documenti necessari a comprovarlo nella sua qualità e durata e preferibilmente copia dello stato di servizio.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi di qualsiasi natura e legalizzati ai termini del R. decreto-legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera *a)* debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili deve per ogni posto fare domanda separata ed in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, il Ministero può non tener conto delle altre domande.

Se trattisi di concorsi pubblicati con lo stesso bando, per posti vacanti nel medesimo distretto, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art. 23 del regolamento notarile su citato).

Si riporta, qui appresso, per opportuna norma degli interessati, anche la disposizione dell'art. 14 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239.

Finchè il numero dei notari in esercizio nel distretto di ciascun Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà essere data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto, e a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse

Si avverte da ultimo che la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante, e i documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale sono presentati

INSERZIONI

Credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna

ERRATA-CORRIGE

Nell'avviso d'estrazione delle cartelle fondiarie, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 17 febbraio 1923, n. 40, alcuni numeri, per difetto d'impressione - non sono chiaramente leggibili e si riproducono pertanto qui appresso per rettifica:

Tipo 5 % lordo

1806* 8104 39451 69035 110818 111151 111199 118906

Tipo 4 1/2 %

2046 2056 2338

Tipo 3 1/2 %

16203 33980

Società cooperativa
fra consumatori di acque gasose e seltz
Brescia

I soci sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 4 maggio 1923, ore 15, nella Crocera di San Luca, in Brescia, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Proposta di proroga della Società e modificazione dello statuto sociale.

Brescia, 9 aprile 1923.

Il presidente
Pezzana Luigi.

12901 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA
Industria boschi di Premosello

Capitale sociale L. 1.000.000 interamente versato

SEDE GALLIATE (NOVARA)

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede della Società in Galliate (Novara) via Alessandro Manzoni per le ore 16 del giorno 6 maggio p. v. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento del capitale sociale.
2. Modifica degli articoli 6 e 11 dello statuto sociale vigente

In caso che l'assemblea di prima convocazione andasse deserta, resta fissata per il giorno 13 maggio p. v. alla stessa ora e luogo in seconda convocazione ed a termini dell'art. 14 dello statuto sociale, le azioni devono essere depositate presso la Cassa sociale non più tardi del giorno 1° maggio p. v.

Galliate, 10 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12902 — A pagamento.

BANCA ITALO-RUSSA

Società anonima

Sede sociale in Roma

Capitale versato lire 2.500.000

Avviso di convocazione
di assemblea generale ordinaria degli azionisti

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede sociale in Roma, via Sant Eufemia n. 19, per il giorno 10 maggio 1923, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di amministratori.
5. Nomina del Collegio sindacale e determinazione del suo emolumento.

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno depositate le loro azioni presso la Cassa sociale entro il 29 aprile corrente.

Roma, 12 aprile 1923.

Per il Collegio sindacale
Arrigo Pallavicini.

12927 — A pagamento.

Società anonima cooperativa di consumo
fra vetturini di Genova

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 30 aprile 1923, alle ore 19, nel locale della Società carbonai in Piazza Embriaci, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

Modifiche agli articoli 13 e 15 dello statuto.

Trascorsa un'ora senza essersi raggiunto il numero richiesto, per la prima convocazione, l'assemblea passerà senz'altro in seconda convocazione.

Il Consiglio.

12932 — A pagamento.

Cooperativa Michelangelo Buonarroti
ROMA

L'assemblea generale dei soci sarà tenuta in prima convocazione il giorno 29 aprile 1923, alle ore 10, nella sede sociale, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni e relazione della presidenza
Relazione dei sindaci.
Bilancio esercizio 1922.
Elezione Consiglio d'amministrazione

Occorrendo la seconda convocazione essa sarà tenuta il giorno 7 maggio alla stessa ora e luogo e col medesimo ordine del giorno.

Il presidente
Giucci.

12937 — A pagamento.

COOPERATIVA LAVORO E PROGRESSO
ROMA

L'assemblea generale ordinaria dei soci sarà tenuta in prima convocazione il giorno 29 aprile 1923, alle ore 10 nella sede sociale, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni e relazione della presidenza.
Relazione dei sindaci.
Bilancio esercizio 1922.
Elezione Consiglio d'amministrazione.

Occorrendo la seconda convocazione essa sarà tenuta il giorno 7 maggio alla stessa ora e luogo e con lo stesso ordine del giorno.

Il presidente
Perucchini.

12938 — A pagamento.

Società anonima « Fotostampa »
IN LIQUIDAZIONE

Avviso di convocazione
di assemblea straordinaria

I signori azionisti sono invitati a prender parte all'assemblea straordinaria degli azionisti che avrà luogo il giorno 28 aprile 1923, alle ore 14, presso la sede sociale in corso Stupinigi, n. 26, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore sul concordato preventivo e sentenza di omologazione.
2. Dimissioni del liquidatore, sua surroga con nomina del nuovo liquidatore e poteri relativi.
3. Varie.

Per intervenire alla seduta gli azionisti dovranno depositare in termine utile le loro azioni presso la Banca commerciale italiana - Sede di Roma, o presso la sede sociale in Torino, cinque giorni prima di quello della seduta.

Non essendo valida la prima convocazione la riunione sarà tenuta in seconda il giorno successivo 29 aprile alle ore 9 presso la sede sociale.

Il liquidatore.

12939 — A pagamento.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Società anonima editrice

SEDE IN MILANO

Capitale sociale L. 2.400.000

AVVISO DI CONVOCAZIONE

dell'assemblea generale ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria di seconda convocazione essendo andata deserta quella di prima convocazione, e in assemblea generale straordinaria per il giorno 30 aprile 1923, alle ore 10, presso il presidente in Milano, via Tommaso Grossi, n. 1.

Ordine del giorno:

A) Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale.
2. Presentazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Determinazione dell'emolumento ai sindaci per il decorso esercizio 1922.
4. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.

B) Parte straordinaria:

5. Comunicazioni di dimissioni di consiglieri e relative sostituzioni.

Essendo i titoli azionari nominativi, si intendono già depositati.

Per gli articoli 15 e 16 dello Statuto sociale hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci la cui iscrizione sul libro dei soci abbia data anteriore di 5 giorni interi dalla data dell'assemblea e ogni socio potrà farsi rappresentare anche con semplice delega da altro socio non amministratore.

Milano, 10 aprile 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione.
Il presidente
P. Pogliani.

12940 — A pagamento.

Società anonima

TRAMVIA NOVI - OVADA

Sede in Genova

Capitale sociale Lire 650.000

Convocazione assemblea generale ordinaria

L'assemblea generale ordinaria è convocata per il 28 aprile 1923, ad ore 9 nella sede sociale in Genova, piazza Fontane Marose n. 25, p. p., per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Relazioni del Consiglio e dei sindaci.
3. Discussioni e deliberazioni sui numeri 1 e 2 dell'ordine del giorno.
4. Elezione dei sindaci e determinazione della loro retribuzione.

Andando deserta l'assemblea in prima convocazione, la seconda convocazione è fissata pel giorno 12 maggio 1923 ad ore 9 nello stesso locale.

Il Consiglio d'amministrazione.

12941 — A pagamento.

I. L. P. A.

Industria Italiana Lavorazione Prodotti Agricoli

Società anonima

Capitale sociale L. 800.000

Sede in Suzzara

Pregiatissimo signore,

Ci pregiamo comunicare alla S. V. che i signori azionisti di questa Società sono convocati in assemblea generale straordinaria il giorno di lunedì 30 aprile 1923, alle ore 15, nella sede sociale in Suzzara, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Eventuali proposte d'affittanza.
3. Proposta di liquidazione della Società.
4. Nomina di uno o più liquidatori
5. Comunicazioni e delibere varie.

Non raggiungendosi il numero legale l'assemblea passerà di seconda convocazione senz'altro avviso pel giorno 2 maggio 1923, alle ore 15.

Le azioni sociali dovranno essere depositate entro il 22 corrente presso la sede sociale, oppure presso:

il Credito Padano;
la Banca mutua popolare di Mantova;
la Banca agricola mantovana.

Suzzara, 12 aprile 1923.

Il presidente
ing. Camillo Uccelli.

12942 — A pagamento.

Cantieri navali toscani

SOCIETA' ANONIMA

Sede in Firenze

Capitale sociale L. 2.000.000 - Versato L. 1.952.500

In liquidazione

Avviso di 2ª convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria seconda convocazione il giorno 28 aprile 1923 in Firenze nello studio del sottoscritto liquidatore posto in via Ricasoli n. 20 terreno, ad ore 15, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni.
2. Relazione del liquidatore sul bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Relazione dei sindaci.
4. Discussione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del loro emolumento.
6. Autorizzazione al liquidatore a vendere a trattativa privata anche gli immobili sociali.
7. Varie.

I signori azionisti per poter intervenire all'assemblea dovranno effettuare il deposito delle azioni entro il 21 aprile 1923 presso il liquidatore della Società via Ricasoli, 20, Firenze, o presso il Credito italiano sede di Firenze.

Firenze, 11 aprile 1923.

Il liquidatore
rag. Vito Benedetto Orzalesi.

12944 — A pagamento.

BANCA D'ITALIA

Modello B
approvato con R. decreto
14 gennaio 1909 n. 29

Riassunto della situazione al 28 febbraio 1923

ATTIVO.			DIFFERENZE colla situazione precedente (Migliaia di lire)
Cassa	1.390.379.497 66	+	7.454
Portafoglio su piazze italiane	4 351.674.363 39	—	27.675
Tesoro dello Stato per somministrazione biglietti	516.000.000 —		—
Portafoglio all'estero	13 179.739 87	+	27
Anticipazioni straordinarie al Tesoro dello Stato	5.060.070.000 —		—
Anticipazioni ordinarie L. 2.189.980.712,49 (al Tesoro L. 360.000.000	2.549.980.712 49	+	510.283
Titoli	406.516.604 41	+	176
Anticipazioni a terzi p. c. dello Stato	138.632.515 77	—	8.059
Conti correnti attivi (nel Regno L. 293.556.929,33; all'estero L 673.853.396,84)	967.410.326 17	+	69.865
Azionisti a saldo azioni	60.000.000 —		—
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	343 451.695 62	—	798
Partite varie	1.695.487.796 64	+	221.358
Sofferenze	970.016 79	+	5
Spese dell'esercizio	9.524.416 02	+	3.774
Totale . . .	17.503.277.684 83	+	776.410
Depositi	36.098.947.977 81	—	162.945
Totale generale . . .	53.602.225.662 64		613.465

PASSIVO.			
Capitale o patrimonio	240.000.000 —		—
Massa di rispetto	48.000.000 —		—
Riserva straordinaria	12.025.412 33		—
Circolazione	13.134.411.200 —	+	84.519
Debiti a vista	904.441.629 77	+	133.470
Depositi in conto corrente fruttifero	951.147.456 65		14.336
Conti correnti passivi	93.819.657 55		11.739
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	705.016.940 30	+	520.085
Partite varie	1.339.457.576 65	+	4.748
Rendite dell'esercizio	74.957.811 58	+	7.483
Utili netti nell'esercizio	—		—
Interessi e proventi dell'impiego della Riserva straordinaria	—		—
Totale . . .	17.503.277.684 83		776.410
Depositanti	36.098.947.977 81	—	162.945
Totale generale . . .	53.602.225.662 64		613.465

Riserva.	
Oro	885.286.843 72
Argento	75 829.008 04
Valute equiparate	662.857.694 46
Totale della riserva . . .	1.623.973.546 22

Garanzia dei biglietti in circolazione.	
Riserva (irriducibile L. 400.000.000)	1.623.973.546 22
Attività diverse	11.510.437.653 78
	13.134.411.200 —

Eccedenza di garanzia L. 1.261.668.608.53 (*per memoria*).
Rapporto della riserva (al netto del 40 0[0 pei debiti a vista) alla circolazione 21.88 0[0.

La riserva della R. tesoreria provinciale facente parte del fondo di dotazione comprende le seguenti valute:

Oro		L.	80.175.827 34	L. 91.310.822 34
Argento	scudi al titolo di 900[1000 a corso legale L. 9.557.930 — ; monete divisionali a corso legale e vergine » 1.577.065 —	»	11 134 995 —	

Il direttore generale
STRINGHER.

Il capo del servizio di ragioneria generale
RIPETTI.

12876 — A pagamento.

Modello B
approvato con R. decreto
14 gennaio 1909, n. 29

BANCO DI NAPOLI

Riassunto della situazione al 28 febbraio 1923.

Attivo.		DIFFERENZE colla situazione precedente (Migliaia di lire)	
Cassa	438.201.058 52	—	28.948
Portafoglio su piazze italiane	1.216.880.593 33	—	20.492
Tesoro dello Stato per somministrazione di biglietti	148.000.000 —		—
Portafoglio sull'estero	33.059.716 09	+	94
Anticipazioni straordinarie al Tesoro dello Stato	1.218.428.000 —		—
Anticipazioni (ordinarie L. 388.314.500,49; al Tesoro L. 94.000.000)	482.314.500 49	+	3.315
Titoli	150.646.450 41	—	593
Anticipazioni a terzi per conto dello Stato	52.386.020 19	—	21
Conti correnti attivi (nel Regno L. 57.102.918,39; all'estero L. 33.965.821,72)	91.068.740 11	+	1.619
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	5.288.896 48	+	136
Partite varie	564.176.605 55	+	21.217
Sofferenze	1.072.736 85	+	205
Spese dell'esercizio	5.028.963 33	+	2.086
Totale	4.406.502.281 35	—	21.382
Depositi	4.642.760.928 44	+	3.147
Totale generale	9.049.263.209 79	—	18.235
Passivo.			
Capitale o patrimonio	50.000.000 —		—
Massa di rispetto	104.954.821 95		—
Circolazione	3.305.078.475 —	+	31.177
Debiti a vista	186.811.365 32	+	8.244
Depositi in conto corrente fruttifero	283.690.139 80	—	21.011
Conti correnti passivi	33.056.058 87	—	2.160
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	9.587.278 78	+	206
Partite varie	406.799.476 45	—	44.780
Perdite dell'esercizio	26.524.665 18	+	2.942
Utili netti dell'esercizio	—		—
Totale	4.406.502.281 35	—	21.382
Depositanti	4.642.760.928 44	+	3.147
Totale generale	9.049.263.209 79	—	18.235

Riserva.

Oro	202.478.035 72
Argento	30.140.038 —
Valute equiparate	64.429.568 34
Totale della riserva	297.047.642 06

Garanzia di biglietti in circolazione.

Riserva (irriducibile L. 120.000.000)	297.047.642 06
Attività diverse	3.008.030.832 94
	3.305.078.475 —

Eccedenza di garanzia L. 223.517.962 01 (*per memoria*)

Rapporto della riserva alla circolazione 15,74 % al netto di quella per conto dello Stato.

Il direttore generale
MIRAGLIA.

Il ragioniere generale
LINGI.

12577 — A pagamento.

Modello B
approvato con R. decreto
14 gennaio 1909, n. 29

BANCO DI SICILIA

Riassunto della situazione al 28 febbraio 1923.

ATTIVO		DIFFERENZE colla situazione precedente (Migliaia di lire)	
Cassa	131.138.142 41	+	3.205
Portafoglio su piazze italiane	244.558.018 85	—	5.344
Tesoro dello Stato per somministrazione di biglietti	86.000.000 —	—	
Portafoglio all'estero	12.994.214 30	—	77
Anticipazioni straordinarie al Tesoro dello Stato	375.607.000 —	—	
Anticipazioni (ordinarie L. 122.047.392,83; al Tesoro L. 31.000.000)	153.047.392 83	—	483
Titoli	49.470.448 85	—	
Anticipazioni a terzi per conto dello Stato	5.538.476 12	—	
Conti correnti attivi (nel Regno L. 52.369.349,86; all'estero L. 11.291.868,97)	63.661.218 83	+	3.461
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	98.134.585 06	+	12.410
Partite varie	83.503.267 64	—	1.197
Sofferenze	115.656 20	+	7
Spese dell'esercizio	1.977.675 37	+	124
Totale ...	1.255.745.096 46	+	12.706
Depositi	1.422.918.400 21	—	482
Totale generale ...	2.678.663.496 67	+	12.224

PASSIVO			
Capitale o patrimonio	12.000.000 —	—	
Massa di rispetto	21.360.869 34	—	
Riserva straordinaria	8.285.203 35	+	84
Circolazione	713.254.175 —	+	1.269
Debiti a vista	116.724.853 45	+	2.612
Depositi in conto corrente fruttifero	95.503.104 57	—	5.378
Conti correnti passivi	9.960.779 60	+	1.946
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	102.336.496 67	+	12.993
Partite varie	172.064.078 45	—	1.110
Rendite dell'esercizio	4.255.536 03	+	400
Utili netti dell'esercizio precedente	—	—	
Totale ...	1.255.745.096 46	+	12.706
Depositanti	1.422.918.400 21	—	482
Totale generale ...	2.678.663.496 67	+	12.224

Riserva.

Oro	39.443.467 09
Argento	9.577.885 —
Valute equiparate	23.956.590 61
Totale della riserva ...	72.977.942 70

Garanzia dei biglietti in circolazione.

Riserva (irriducibile L. 28.000.000)	72.977.942 70
Attività diverse	640.276.232 30
	713.254.175 —

Eccedenza di garanzia L. 200.641.847,96 (*per memoria*).
Rapporto della riserva alla circolazione: 23,62 %

Per il direttore generale
CIOTTI.

Il ragioniere generale
BADAMI.

12878 — A pagamento

Unione Italiana di sicurtà marittime

ASSOCIAZIONE
di mutua assicurazione fra armatori di navi di bandiera italiana

GENOVA

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea ordinaria e straordinaria, che avrà luogo nella sede sociale, via Edilio Raggio n. 2, il giorno 8 maggio 1923, alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione sull'esercizio 1922.
2. Rapporto dei revisori dei conti.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e relative deliberazioni.
4. Determinazione del compenso ai revisori dei conti per l'anno 1923.
5. Nomina dei revisori dei conti per l'anno 1923.

Parte straordinaria:

Modifica dell'art. 41 dello statuto sociale

Nel caso di deserzione della prima adunanza, l'assemblea si intenderà indetta, in seconda convocazione, pel giorno 13 maggio 1923, alla stessa ora, e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Genova, 11 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12943 — A pagamento.

Società anonima

Carrozzeria Italo-Argentina

In fallimento

Sede in Milano

Capitale sociale L. 1.500.000 —

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria presso lo studio del rag. prof. Ersilio Confalonieri, in Milano, via Santa Valeria, n. 3, per il giorno 3 maggio 1923, alle ore 10 antim., in prima convocazione, ed occorrendo pel giorno 12 maggio 1923 nello stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di concordato nella procedura del fallimento Società anonima Carrozzeria Italo-Argentina.
Provvedimenti relativi.
Deliberazioni e autorizzazioni inerenti e conseguenti.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni entro il giorno 27 aprile 1923 per la prima convocazione, e entro il giorno 6 maggio 1923 per la seconda convocazione, presso il sig. rag. prof. Ersilio Confalonieri, in Milano, via Santa Valeria, n. 3.

Milano, 10 aprile 1923.

L'amministratore unico.

12946 — A pagamento

"S. P. E. M."

Società piemontese edilizia moderna

Anonima

Capitale sociale versato L 1.950.000

SEDE IN TORINO

Avviso di 2ª convocazione

I signori azionisti sono convocati (2ª convocazione) in assemblea generale ordinaria in Torino nel salone della Camera di commercio, Via Ospedale, n. 28, p. p., per il giorno 30 aprile c. a. alle ore 16, per ivi deliberare sul seguente

Ordine del giorno.

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio sociale al 31 dicembre 1922 e relative deberazioni.
4. Dimissioni di amministratori.
5. Nomina di amministratori.
6. Nomina di tre sindaci e di due supplenti e determinazione del loro emolumento.

Per intervenire all'assemblea il deposito dei certificati provvisori dovrà essere fatto presso la cassa sociale (Via Carlo Alberto, n. 30) in Torino, l'Istituto di credito mobiliare sede di Milano, oppure presso la Banca Bergamasca di DD. e CC. sede di Milano, non oltre il 25 aprile 1923.

Torino, 10 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12952 — A pagamento

Grassi e Rossi

SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI

Sede in Milano

Capitale sociale L. 185.000 - Versato

Avviso di convocazione di assemblea straordinaria

Gli azionisti della Società in accomandita per azioni Grassi e Rossi, sono invitati ad intervenire all'assemblea generale straordinaria che avrà luogo in Milano, presso la sede della Società, via P. Giannone, n. 6, il giorno 30 aprile, alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Discussione sulla situazione patrimoniale della Società ed eventuale messa in liquidazione della stessa.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni nella Cassa sociale entro il 20 aprile.

In caso di mancanza del numero legale la seconda convocazione rimane sin d'ora fissata per il giorno 2 maggio alla stessa ora.

Milano, 9 aprile 1923.

I soci accomandatari
Grassi Ezio.
Enrico Rossi.

12954 — A pagamento.

S. A. I. C. A.

Società Istituti di cura "Aquila"

Anonima per azioni

Villa Comunale — AQUILA

Convocazione dell'assemblea generale

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale nella sede della Società, edificio sito nella Villa Comunale, alle ore 15, del giorno 2 maggio 1923, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione provvisorio.
2. Aumento del capitale sociale da L. 150.000 a L. 200.000.
3. Modificazione dello statuto: riduzione del numero degli amministratori da 5 a 3.
4. Nomina del Consiglio d'amministrazione definitivo.
5. Approvazione del regolamento interno.
6. Stipulazione contratti per prestazione d'opera personale sanitario.
7. Nomina dei sindaci.

In caso di mancanza del numero legale, la seconda convocazione resta fissata per le ore 18 dello stesso giorno.

Aquila, 12 aprile 1923.

Il presidente
del Consiglio di amministrazione provvisorio
dott. Paolo Zeri.

129?8 — A pagamento

Società anonima ghiacciaie calabresi
in San Lucido Marina (Cosenza)

Anonima per azioni

Capitale L. 420.000, in corso di versamento L. 110.000

Si avvisano i signori azionisti che la seconda convocazione dell'assemblea generale ordinaria è indetta per il giorno 23 del corrente mese di aprile 1923, alle ore 10, nella nuova sede sociale e proprio nei locali dello stabilimento, sito presso la stazione delle ferrovie dello Stato di San Lucido Marina.

L'ordine del giorno è quello già pubblicato nella « Gazzetta ufficiale » del Regno, del 3 marzo 1923, n. 52, col n. 8882 d'inserzione e con l'aggiunta della seguente voce:

« Transazione con il signor Ettore Pepe ».

San Lucido Marina, 10 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12956 — A pagamento.

" La Parmense "

Anonima cooperativa di lavoro e produzione

PARMA

Avviso di convocazione

I soci sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di domenica 15 aprile, alle ore 9 (nove) nella sede sociale per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio 1922.
4. Assegnazione utili.
5. Elezioni cariche sociali (5 consiglieri, 3 sindaci effettivi, 2 supplenti).
6. Varie.

In caso di diserzione l'assemblea di seconda convocazione resta fissata per il giorno 22 aprile, suindicata ora e sede.

Il Consiglio d'amministrazione.

Art. 14, dello statuto sociale. — Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Ad esse hanno diritto di intervenire tutti i soci che siano però in correnza con i pagamenti delle azioni sociali.

Parma, 11 aprile 1923.

12955 — A pagamento.

COOPERATIVA TIPOGRAFICA " LUZZATTI "

ROMA

via Fabio Massimo, 45

È convocata l'assemblea generale ordinaria dei soci pel giorno 29 aprile corrente, alle ore 9, nei locali sociali, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Elezioni delle cariche sociali.

Occorrendo l'assemblea in seconda convocazione è fissata pel giorno 6 maggio p. v., alla medesima ora.

Roma, 12 aprile 1923.

Il presidente
Carmine Onorati.

12974 — A pagamento

Società Anonima Dottor Wander

SEDE IN MILANO

Capitale sociale L. 100.000 versato

Avviso di 2ª convocazione
per l'assemblea generale ordinaria dei soci

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria di 2ª convocazione per il giorno 30 aprile 1923, alle ore 10 antimeridiane, presso la sede sociale, in Milano, via Trinchera n. 5, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio, rapporto dei sindaci e presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Discussione ed approvazione del bilancio e del riparto degli utili.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del loro emolumento.

Per partecipare all'assemblea i signori azionisti di azioni al portatore, dovranno depositare i loro titoli presso la sede sociale, entro il giorno 24 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12976 — A pagamento.

Società anonima cooperativa « LA SIDERURGICA »

Sede in SESTO SAN GIOVANNI

AVVISO DI CONVOCAZIONE
di assemblea ordinaria e straordinaria

I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria di prima convocazione per il giorno 30 aprile 1923, alle ore 18, presso la sede della Società in Sesto San Giovanni, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei sindaci e presentazione del bilancio dell'esercizio sociale chiuso al giorno 31 dicembre 1922.
2. Approvazione del bilancio e deliberazioni relative.
3. Eventuale nomina di consiglieri.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Parte straordinaria:

1. Proposta di messa in liquidazione della Società per il verificarsi delle condizioni contemplate dall'art. 16 dello statuto sociale.
2. Nomina di tre liquidatori e determinazione delle facoltà.

Sesto San Giovanni, 11 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

12977 — A pagamento.

Società anonima italiana nastri dattilografici

Capitale sociale L. 350.000

SEDE IN ROMA

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria pel giorno 28 aprile 1923, alle ore 15 in Roma negli uffici della Ditta rag. E. Concina e G. Mancinelli in via della Mercede numero 52 p. p. per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina del nuovo Consiglio di amministrazione

Nel caso l'assemblea andasse deserta in prima convocazione, resta fissata in seconda convocazione per il giorno 30 aprile nella stessa ora e nello stesso luogo.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni entro il 25 aprile 1923, nella sede sociale.

12979 — A pagamento

Ilva Alti Forni e Acciaierie d'Italia

Anonima

Sede in Genova

Capitale sociale L. 150.000.000 — interamente versato

Avviso pagamento dividendo 1922.

Il dividendo dell'esercizio 1922 sarà pagato a partire dal 16 aprile 1923: In Italia, presso tutte le sedi e succursali della Banca Commerciale Italiana e del Credito Italiano; ed in Francia, presso

la Banque Française et Italienne pour l'Amerique du Sud, di Parigi, nella seguente misura:

Azioni di vecchia emissione (godimento 1° gennaio 1922):

L. 0,70 per ogni azione nominativa, contro stampigliatura dei certificati relativi;

L. 0,595 per ogni azione al portatore, al netto della tassa del 15 %, contro ritiro della cedola n. 8 o stampigliatura dei certificati provvisori relativi.

Azioni di nuova emissione (godimento 1° ottobre 1922):

L. 0,175 per ogni azione nominativa, contro stampigliatura dei certificati relativi.

L. 0,14875 per ogni azione al portatore, al netto della tassa del 15 %, contro stampigliatura dei certificati provvisori relativi.

I portatori delle azioni vecchie o dei corrispondenti certificati nominativi dovranno inoltre presentare i titoli stessi per la stampigliatura delle avvenute variazioni nel capitale sociale.

Genova, 5 aprile 1923.

Il Consiglio di amministrazione.

12980 — A pagamento.

Società Anonima I. N. C. I. S. A.

Industria Nazionale Compensati Segati Affini

SEDE IN MILANO

Capitale versato L. 4.000.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno di lunedì 30 aprile 1923, alle ore 16 1/2, presso la sede sociale in Milano - via del Lauro, 14 - per la trattazione degli oggetti di cui al seguente ordine del giorno e nel caso di deserzione della prima assemblea pel giorno successivo 1° maggio 1923, alla stessa ora e località.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio e del conto profitti e perdite chiusi al 31 gennaio 1923.
4. Nomina di due consiglieri uscenti.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
6. Determinazione dell'indennità al Collegio sindacale.

Il deposito delle azioni per intervenire alla assemblea dovrà essere effettuato presso la sede della Società non più tardi del giorno 24 aprile corrente anno.

Il Consiglio d'amministrazione.

12981 — A pagamento.

Società anonima cooperativa negozianti lattai in Roma

L'assemblea generale dei soci è convocata in Roma presso la sede sociale, via Santa Lucia in Selci n. 87-87- A. il giorno di sabato 28 aprile 1923 ad ore 10,30 in prima e ad ore 11 in seconda convocazione, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

Relazione del Consiglio d'amministrazione.
Relazione dei sindaci.
Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
Rinnovazione di quattro consiglieri decaduti, dei sindaci e degli arbitri.

Roma, 13 aprile 1923.

Il presidente
Alessio Santarelli.

12982 — A pagamento.

Società per impianti elettrici

CAMPIGLIA MARITTIMA (PISA)

Avviso di convocazione

I soci azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 29 aprile 1923, a ore 15, presso la sede del Consorzio dei corsi d'acqua (g. c), ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 6 maggio all'ora e nel locale indicato, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci.
2. Discussione e approvazione del bilancio 1922.
3. Nomina di 4 amministratori.
4. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.

Campiglia Marittima, 10 aprile 1923.

Il presidente.

12984 — A pagamento.

CASA DEI TIPOGRAFI

Società anonima cooperativa a capitale illimitato

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per le ore 8,30 di domenica 29 aprile 1923, nei locali sociali, piazza Trevi n. 96.

Un'ora dopo, l'assemblea passerà in seconda convocazione, e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea dovrà discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Consiglio d'amministrazione.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e relazione del Collegio dei sindaci
3. Autorizzazione a contrarre un mutuo con la Cassa di Previdenza per l'Invalidità e la Vecchiaia.
4. Autorizzazione a contrarre un mutuo col Consorzio Regionale Romano della Federazione Italiana fra i Lavoratori del Libro.

Roma, aprile 1923

Per il Consiglio d'amministrazione
Zama Oreste, presidente.

12987 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA POLICARDI

SEDE IN BOLOGNA

Capitale sociale lire 2.000.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti della intestata Società sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 30 aprile 1923, alle ore 14, in prima convocazione, ed eventualmente per il giorno 14 maggio 1923, alla stessa ora, in seconda convocazione, nella sede della Società in Bologna, via Farini n. 16, per deliberare sugli oggetti di cui al seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Bilancio al 31 gennaio 1923 e deliberazioni relative.
2. Relazioni del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
3. Nomina di due amministratori.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del compenso agli uscenti.
5. Varie e deliberazioni relative.

Parte straordinaria:

Proposta di modificazione dell'art. 16 dello statuto sociale.

All'assemblea saranno ammessi gli azionisti le cui sottoscrizioni risultano dal libro dei soci, o loro rappresentanti muniti di delega.

Bologna, 12 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

12985 — A pagamento.

" Terni „ Società per l'industria e l'elettricità

Terni - Vickers Terni - Carburo

Anonima

Capitale L. 120.000.000

Sede in Roma

Pagamento dividendo esercizio 1922

Si informano i signori azionisti che a partire dal 16 corrente

sarà pagabile il dividendo per l'esercizio 1922, in L. 25, per azione, come segue:

sui certificati nominativi.

L. 25 per azione, contro presentazione degli stessi per la stampigliatura esclusivamente alle casse sociali in Roma, via Due Macelli, n. 66:

sui titoli al portatore.

L. 21,25 per azione, al netto dell'imposta sui dividendi, contro ritiro della cedola n. 30 presso le sedi di Milano, Torino, Genova, Livorno, Firenze e Roma della Banca commerciale italiana:

sui buoni provvisori provenienti dal cambio azioni carburo.

L. 25 per azione richiesta in certificato nominativo.

L. 21,25 per azione richiesta in titolo al portatore contro presentazione dei buoni stessi alle rispettive sedi di Milano, Torino, Genova, Firenze e Roma della Banca commerciale italiana che li ha emessi, le quali contemporaneamente al pagamento del dividendo procederanno al ritiro dei buoni provvisori ed alla consegna delle corrispondenti azioni, con godimento dal 1° gennaio 1923, come richiesto a suo tempo dagli interessati.

Roma, 10 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12975 — A pagamento.

Unione dei Grandi Alberghi

Società anonima

Capitale versato L. 1.500.000

Sede in Milano

Obbligazioni ipotecarie 4 1/2 % estratte pel rimborso l'8 aprile 1923, con atto dott. cav. Federico Antonio Fenini di Milano n. 7320-2062.

Unitarie

91	187	191	194	214	238
303	343	348	457	610	737
761	818	866	895	920	972
1000	1022	1046	1074	1081	1105
1108	1118	1139	1144	1211	1249
1266	1284	1329	1338	1349	1402
1414	1427				

Quintuple

1530	1646	1725	1740	1774	1775
1779	1793	1819	1881		

Decupli

1948	1955	2015	2032

Pagamento dal 1° luglio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

...amento.

DIFFIDA

...nonima Fabbricazione Assicurazione Congegni Elet... — capitale L. 500,000 con sede e stabilimento sociale ...a Giuseppe Sciuti

DIFFIDA

...o Attilio Bechis fu Carlo, residente in Napoli, via ...a versare nel termine di giorni quindici da oggi, ...lla Società, la somma di L. 3500, con gl'interessi ...al 1° febbraio 1922 per L. 1500 e dal 1° maggio 1922 ... 2000 al soddisfo.

...è dovuta a completare le azioni sottoscritte dal ...nel contratto sociale del 26 marzo 1921, notar Fran... ...Chiara di Palermo.

...mente tale termine la Società farà vendere le azioni ...li tutti i diritti che in forza dell'art. 168 Codice di ...essa competono contro il diffidato signor Bechis.

Il consigliere delegato
cav. Giovanni Grasso.

...amento.

Deputazione provinciale di Napoli

Avviso d'asta a termini abbreviati

SI FA NOTO

che nel giorno 25 aprile 1923, alle ore 15,30, innanzi al presidente della Deputazione provinciale, o ad un deputato da lui delegato, si procederà al primo esperimento d'incanti a ribasso col metodo della estinzione delle candele ed a termini abbreviati a cinque giorni, per l'appalto della fornitura dello stocco e del baccalare per un biennio pel manicomio provinciale, in conformità del capitolato speciale approvato con deliberazione della Deputazione provinciale del giorno 29 gennaio 1923, adottata con i poteri del Consiglio.

Il prezzo su cui s'apre la gara è di L. 3,80 a kg. pel baccalare e 3,50 per lo stocco e quindi di presunte L. 120,000 per tutta la fornitura.

Il pagamento di detto prezzo depurato del ribasso d'asta, verrà eseguito nei modi e termini indicati dal capitolato speciale di oneri.

Le offerte di ribasso non potranno essere inferiori all'uno per cento.

L'appalto s'intende pattuito da parte del deliberatario, con l'obbligo della esatta osservanza del capitolato generale a stampa del capitolato speciale per la fornitura sopra indicata, potendone ognuno prendere conoscenza nella segreteria dell'Amministrazione provinciale nelle ore di ufficio.

I concorrenti per essere ammessi a licitare dovranno essere muniti:

a) di un certificato d'idoneità, ai termini dell'art. 3 del capitolato speciale di oneri rilasciato da una Camera di commercio del Regno;

b) del certificati di penalità e di buona condotta non anteriori alla data di tre mesi.

Nel caso si concorra a mezzo di rappresentante, dovrà esibirsi identico certificato al nome di quest'ultimo;

c) di un certificato con cui il concorrente attesti di aver presa conoscenza della fornitura, di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi o delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione della fornitura e di avere giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare;

d) di un certificato dal quale risulti che il concorrente non sia stato mai in lite con la Provincia, nè che, assuntore di altro appalto provinciale, abbia avuto a provocare provvedimenti di forniture in danno.

Nel caso solo che abbia avuto giudizi con la Provincia, l'esclusione non avrà luogo, se il concorrente potrà provare che il giudizio sia stato definito con sentenza in suo favore.

e) del certificato di cittadinanza.

Le Cooperative ed i Consorzi che intendano partecipare alla gara e beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno presentare, in relazione agli articoli 43 e 54 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278:

1. L'atto costitutivo colle modifiche eventuali apportatevi e l'ultimo bilancio approvato.

2. Lo specchio conforme a quello prescritto per le domande di iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo la iscrizione nel registro prefettizio con la indicazione della cittadinanza di ciascun socio.

3. La prova della iscrizione nel registro medesimo e di essersi uniformato dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento.

4. L'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti, e di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione, ed un certificato d'idoneità analogo a quello richiesto pei privati appaltatori di cui alla lettera *a*) sopra indicata.

5 La dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori previsti nell'appalto di cui trattasi e dei soci non altrimenti impegnati, in

numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto delle facoltà consentite dall'art. 47 del regolamento.

6. La copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori.

7. I documenti di cui alla lettera *b*) *c*) ed *e*) del precedente comma riferentisi alla persona nominata quale direttore.

8. La ricevuta dell'eseguito deposito presso il cassiere della Amministrazione provinciale della somma di L. 500 a rimborso spese di aste e diritti relativi

E' in facoltà del presidente della subasta di esonerare dall'obbligo della presentazione dei certificati prescritti alle lettere *a*) e *b*) gli appaltatori che abbiano contratti in corso con questa Amministrazione.

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti la ricevuta dell'eseguito deposito, presso la locale sezione della R. tesoreria, della cauzione provvisoria fissata in L. 3000.

La cauzione definitiva sarà di L. 6.000 che dovrà essere depositata sotto pena di decadenza, entro 5 giorni dalla data del verbale di definitiva aggiudicazione, e verrà depositata alla Cassa depositi e prestiti.

In caso di inadempianza, l'aggiudicatario perderà la cauzione la quale cederà di pieno diritto a beneficio dell'Amministrazione e parimenti la perderà qualora nel termine stabilito non si presenterà a stipulare il contratto.

Le spese degli atti d'incanto, di contratto e d'ogni altra della specie, nonchè le tasse, andranno a carico del deliberatario e per l'oggetto i concorrenti che non sieno Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti in contanti la somma di lire 2400 in acconto salvo gli aggiusti al definitivo Delle somme depositate saranno trattenute dall'Amministrazione provinciale soltanto quelle del deliberatario, restituendosi le altre, seduta stante, con la dichiarazione di svincolo.

In caso di aggiudicazione sarà indicato con altro manifesto il termine utile per la presentazione di aumento del ventesimo (5 0[0)

È riservata alla Deputazione provinciale l'approvazione degli atti d'incanti nel merito, e della R. prefettura nel rito.

Napoli, 12 aprile 1923.

Il segretario generale ff.
M. De Martino.

12962 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Bari

Nel giorno 25 aprile 1923, alle ore 10, con la continuazione negli uffici della Deputazione provinciale in Bari, innanzi al signor presidente della Deputazione medesima, od a chi per lui, si procederà al 1° incanto, a termini abbreviati ad 8 giorni, col metodo delle offerte segrete, per appaltare la manutenzione della strada provinciale da Andria Barletta, della lunghezza di metri 9431.25, escluse le traverse interne, per la durata di anni cinque, per l'annuo estaglio di L. 50.900, di cui L. 50.100 per lavori a corpo e L. 800, per lavori a misura, oltre il salario a tre cantonieri fissi a carico della Provincia, e sotto tutti i patti e le condizioni del capitolato d'oneri e del manifesto affisso al pubblico.

Ogni concorrente all'asta dovrà depositare nella segreteria provinciale, non più tardi delle ore 12 del giorno 24 aprile 1923:

1° la ricevuta di L. 12.000 versate nella Cassa provinciale a garanzia degli incanti e per tutte le spese di asta e di contratto che saranno a carico dell'aggiudicatario definitivo.

Tale deposito per le Cooperative di lavoro inscritte nel registro della R. prefettura sarà di L. 2400.

2° una dichiarazione scritta su carta da L. 2.40, con la quale il concorrente attesti di avere preso visione del capitolato d'oneri, di trovare rimuneratori i prezzi di asta e tali da consentire il ribasso che potrà fare alla gara su ogni cento lire di lavoro.

3° L'offerta di ribasso scritta in tutte lettere su foglio bollato da L. 2,40 e chiusa in busta sigillata.

Insieme coi predetti documenti i concorrenti non iscritti nell'albo degli appaltatori provinciali dovranno presentare i certificati di moralità, di penalità e d'idoneità, di cui nel manifesto di asta.

La cauzione definitiva sarà eguale ad una semestralità d'estaglio depurata del ribasso d'asta.

Bari, 11 aprile 1923.

Il segretario generale
Troccoli.

12963 — A pagamento

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI BARI

Nel giorno 25 aprile 1923, alle ore 10 con la continuazione, negli uffici della Deputazione provinciale in Bari, innanzi al signor presidente della Deputazione medesima, od a chi per lui, si procederà al primo incanto, a termini abbreviati a 7 giorni, col metodo delle offerte segrete, per appaltare la manutenzione della strada provinciale da Terlizzi per Ruvo a Corato, della lunghezza di m. 10.293,33, escluse le traverse interne, per la durata di anni cinque, per l'annuo estaglio di L. 39.140, di cui L. 33.570 per lavori a corpo e L. 570 per lavori a misura, oltre il salario a due cantonieri fissi a carico della Provincia e sotto tutti i patti e le condizioni del capitolato di oneri e del manifesto affisso al pubblico.

Ogni concorrente all'asta dovrà depositare nella segreteria provinciale, non più tardi delle ore 12 del giorno 4 aprile 1923:

1. La ricevuta di L. 10.000 versate nella Cassa provinciale a garanzia degli incanti e per tutte le spese di asta e di contratto, che saranno a carico dell'aggiudicatario definitivo.

Tale deposito per le Cooperative di lavoro iscritte nel registro della R. Prefettura, sarà di L. 2000;

2. Una dichiarazione scritta su carta da L. 2,40, con la quale il concorrente attesti di avere preso visione del capitolato d'oneri, di trovare rimuneratori i prezzi di asta e tali da consentire il ribasso che potrà fare alla gara su ogni 100 lire di lavoro.

3. L'offerta di ribasso scritta in tutte lettere su foglio bollato da L. 2,40 e chiusa in busta sigillata.

Insieme coi predetti documenti i concorrenti non iscritti nell'albo degli appaltatori provinciali, dovranno presentare i certificati di moralità, di penalità e d'idoneità, di cui al manifesto di asta.

La cauzione definitiva sarà eguale ad una semestralità di estaglio depurata del ribasso d'asta.

Bari, 11 aprile 1923.

Il segretario generale
Troccoli.

12964 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Bari

Nel giorno 25 aprile 1923, alle ore 10, con la continuaz[ione] negli uffici della Deputazione provinciale in Bari, innanzi a[l sig]nor presidente della Deputazione medesima od a ch[i per lui, si] procederà al 1° incanto, a termini abbreviati a 7 gio[rni, col me]todo delle offerte segrete, per appaltare la manute[nzione della] strada provinciale da Cisternino alla stazione ferr[oviaria, della] lunghezza di metri 11.050, escluse le traverse int[erne, per la] durata di anni cinque, per l'annuo estaglio di L. 1[...] L. 10100 per lavori a corpo e L. 300 per quelli a mis[ura, e sotto] tutti i patti e le condizioni del capitolato di oneri [e del mani]festo affisso al pubblico.

Ogni concorrente all'asta dovrà depositare nella seg[reteria prov]inciale, non più tardi delle ore 12 del giorno 24 [...]

1. La ricevuta di L. 4.000 versate nella Cassa p[rovinciale a g]aranzia degli incanti e per tutte le spese di asta e [di contratto, c]he saranno a carico dell'aggiudicatario definitivo.

Tale deposito per le Cooperative di lavoro iscritte [nel registro d]ella R. prefettura sarà di L. 800.

2. Una dichiarazione scritta su carta da L. 2,40 c[on la quale i]l concorrente attesti di avere preso visione del c[apitolato d']oneri, di trovare rimuneratori i prezzi di asta e tali [da consent]ire il ribasso, che potrà fare alla gara su ogni 100 [lire di la]voro.

3. L'offerta di ribasso scritta in tutte lettere su foglio bollato da L. 2,40 e chiuso in busta sigillata.

Insieme coi predetti documenti i concorrenti non iscritti nell'albo degli appaltatori provinciali dovranno presentare i certificati di moralità, di penalità e d'idoneità, di cui nel manifesto d'asta.

La cauzione definitiva sarà eguale ad una semestralità d'estaglio depurata del ribasso d'asta.

Bari, 11 aprile 1923.

Il segretario generale
Troccoli.

12965 — A pagamento.

Congregazione di carità di San Severo

2° Avviso d'asta

Essendo nel giorno 9 aprile 1923, andato deserto l'incanto per la vendita del chiuseto Stilla nel tenimento di San Severo - contrada Serra - nel giorno 2 maggio 1923, alle ore 11, sull'ufficio di questa Congregazione di carità ed innanzi al sottoscritto presidente, o chi per esso, coll'assistenza dal sottoscritto notaio, si procederà all'esperimento di un 2° incanto ed all'aggiudicazione della vendita medesima quantunque non si presentasse che un solo concorrente.

L'incanto si aprirà sul prezzo di L. 80.000 ed ogni offerta di aumento non potrà essere inferiore di L. 100.

I fatali per l'aumento del ventesimo scadranno 15 giorni dopo eseguita la 1ª aggiudicazione.

Ogni concorrente dovrà depositare una cauzione equivalente alla 4ª parte del prezzo sul quale si aprirà la gara.

Tale deposito dovrà essere proporzionalmente aumentato durante l'incanto a misura che sarà aumentato il prezzo del fondo.

Il concorrente dovrà pure depositare L. 8500 in conto delle spese d'incanto, di contratto, ecc.

Tutte le altre condizioni di vendita sono racchiuse nel capitolato d'oneri visibile tutti i giorni presso lo studio del notaro Sebastianelli in via Soccorso n. 58.

San Severo, 14 aprile 1923.

Il presidente
avv. Giuseppe Prusin.

Il notaio
Nicola Sebastianelli.

12947 — A pagamento.

PROVINCIA DI FIRENZE

Circondario di San Miniato

Comune di Certaldo

AVVISO D'ASTA

per l'appalto della fornitura di ghiaia per le strade comunali per l'anno 1923

In ordine alla deliberazione commissariale del 20 febbraio 1923 - superiormente approvata - si procede ad unico esperimento d'asta per l'appalto in lotti separati, del servizio di fornitura ghiaia per le strade di questo Comune e per l'anno 1923, secondo la specifica sotto riportata.

L'esperimento d'asta avrà luogo alle ore 10 ant. del 1° maggio p. v., nell'ufficio comunale di Certaldo mediante offerte segrete da farsi pervenire alla segreteria del Comune in piego sigillato, fino alle ore 10 ant. del 1° maggio suddetto.

L'appalto sarà giudicato definitivamente anche se vi sia un solo concorrente, purché venga prestata offerta migliore od almeno uguale al minimo determinato nella scheda dell'ufficio.

L'incanto sarà tenuto alla presenza del legale rappresentante l'Amministrazione del Comune ed il deliberamento avrà luogo alle condizioni di capitolato d'asta che appresso:

1. Le provviste o fornitura di ghiaia sono divisi in 16 lotti e dovranno essere distribuiti lungo le strade secondo le istruzioni che verranno impartite dall'ufficio tecnico comunale.

2. Tutti i materiali dovranno essere di buona qualità calcarea, e provenire dai torrenti Pesciola e Agliena, o dal fiume Elsa, o da cave di alberese.

Non saranno accettati materiali provenienti dal torrente dei Casciani.

3. Le ghiaie provenienti dal fiume e torrenti dovranno essere ben lavate, quelle provenienti dalle cave dovranno essere passate al vaglio e spaccate dai battisassi; tutte dovranno essere omogenee e totalmente prive di terra ed altre materie estranee.

4. Le dimensioni medie dei materiali da fornire dovranno essere comprese nei seguenti limiti:

Per le ghiaie, da 3 a 5 cm.; per la mezza ghiaia, da 2 a 3 cm.; per il cecino da 1 a 2 cm.

Il sasso spezzato dovrà ottenersi da pillole provenienti dal torrente Agliena.

5. Le provviste a mucchi isolati di mezzo metro cubo ed a depositi i cui volumi saranno caso per caso fissati dall'Ufficio tecnico comunale dovranno essere portate nei punti indicati dai cantonieri ed ivi con cura e regolarità depositate ed ammucchiate.

6. Le provviste dovranno essere ultimate in ogni loro parte per il giorno 30 settembre 1923: da tale epoca l'accollatario sarà passivo di una multa di L. 20 giornaliere a favore dell'Amministrazione comunale che le tratterrà con suo pieno diritto dall'importo della fornitura medesima.

7. Il numero dei monti e dei depositi per ogni lotto potrà variare per qualità, per quantità e dimensioni a seconda dei bisogni e dietro ordine dell'Ufficio tecnico comunale.

8. Le varie forniture non appena ultimate verranno collaudate, preso in consegna dall'ingegnere comunale, il quale potrà a suo esclusivo giudizio, rifiutare quei materiali che non rispondessero alle prescrizioni del presente capitolato.

Tali materiali dovranno essere immediatamente a cura e spese dell'accollatario remossi dal piano stradale.

9. Le visite straordinarie che l'ingegnere comunale fosse costretto a fare per incuria dell'accollatario saranno a totale carico dell'accollatario stesso.

10. I pagamenti saranno fatti in due rate uguali. La prima quando la fornitura avrà raggiunto i 2/3 del totale previsto. La seconda a fornitura completa e dopochè l'ingegnere comunale avrà redatto il relativo certificato di collaudo.

11. A ciascun accollatario, prima di incominciare la fornitura, verrà consegnata la nota del materiale residuo della fornitura passata il cui quantitativo sarà defalcato nella misurazione e verifica della fornitura totale.

12. L'accollatario del lotto n. 16 ad ogni richiesta dell'ufficio tecnico dovrà trasportare i materiali nei luoghi che gli verranno indicati ed in quella quantità che sarà dal predetto ufficio tecnico ritenuta necessaria.

13. Ogni danno od ammanco che potesse anche per forza maggiore avvenire avanti la presa in consegna da parte del Comune, sarà ad esclusivo carico dell'accollatario.

14. A garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi che si assumono i rispettivi aggiudicatari dovranno depositare il 10 0/0 dell'importo del lotto come cauzione prescritta alla Cassa comunale.

Tale cauzione sarà restituita dopo l'ultimo certificato di consegna, osservate le norme di legge.

15. Tutte le spese inerenti al presente appalto, nessuna esclusa, sono a carico dei rispettivi aggiudicatari.

16. Ciascun accollatario dovrà munirsi di una copia autentica della perizia e contratto, a tutte sue spese.

17. Potranno essere escluse dall'appalto quelle Ditte o persone che ad esclusivo ed insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale non ne siano ritenute idonee.

Distinzione dei lotti

Lotto 1.

Ghiaia a deposito in piazza dei Macelli, mc. 200.

Ghiaia a mucchi in via del Castello, mc. 60.
Totale mc. 260.

Lotto 2.

Ghiaia a deposito alle case popolari, mc. 150.
Ghiaia a deposito alla Villa Lenzoni, mc. 50.
Ghiaia a mucchi sino al ponte alle Forche, mc. 70.
Ghiaia a mucchi sul viale Margherita, mc. 30.
Totale mc. 300.

Lotto 3.

Cecino o ghiaia portati sul posto, mc. 130.

Lotto 4.

Ghiaia in via del Piano di sotto, mc. 100.
Sasso spezzato in via Fiorentina, dalla piazza dei Macelli al ponte del Tordino, mc. 150.
Totale mc. 250.

Lotto 5.

Ghiaia in via nuova di Sciano, mc. 160.
Ghiaia in via dell'Avane, dalla provinciale al ponte Avane, mc. 70.
Ghiaia in via vecchia di Sciano, mc. 50.
Totale mc. 280.

Lotto 6.

Ghiaia in via del Bagnano sino alla Cupola di san Domenico e Semiponti, mc. 100.

Lotto 7.

Ghiaia in via di San Domenico dalla Cupola alla Villa di Patrignone (Galli), mc 100.

Lotto 8.

Ghiaia in via di S. Domenico dalla villa di Patrignone al ponte Avone, mc. 140.

Lotto 9.

Ghiaia in via di S. M. Novella, mc. 80.
Ghiaia in via di Tavolese da Marcialla al ponte del rio e via di Pogni, mc. 170.
Totale mc. 250.

Lotto 10.

Ghiaia in via Fiorentina dal crocicchio (via S. M. Novella a Lucardo e via di Citerna), mc. 80.
Ghiaia in via di Sticciano fino alla villa Medici, mc. 50.
Totale mc. 130.

Lotto 11.

Ghiaia in via di Tavolese dalla via Fiorentina al ponte del Rio, mc. 100.
Ghiaia in via Fiorentina dal ponte del Tordino alla Cappella del Tugiano, mc. 100.
Totale mc. 200.

Lotto 12.

Ghiaia in via Fiorentina dal Tugiano al Crocicchio e vie interne del Fiano, mc. 180.
Ghiaia in via di Lina e Pieve S. Lazzaro, mc. 35.
Totale mc. 215.

Lotto 13.

Ghiaia in via S. Martino fino alla villa Seghi – Bacio, mc. 60.

Lotto 14.

Ghiaia in via San Martino dalla Villa Seghi al Piangrande col comune di Montespertoli, via di Casale e Tresanti, mc. 170.

Lotto 15.

Ghiaia in via di Rasoia sino al Piangrande, mc. 150.

Lotto 16.

Per riporto ghiaia da depositi alle vie interne del paese, mc. 400.

Certaldo, 24 marzo 1923.

Il commissario prefettizio
G. Luchini.

Il segretario capo
avv. O. Checchi.

12917 — A pagamento

S. P. Q. B.

Comune di Benevento

AVVISO D'ASTA

Lavori di fognatura e lastricatura del rione Trescene

Nel giorno 30 del corrente mese di aprile, alle ore 12, in questo palazzo di città, avrà luogo l'appalto dei lavori relativi alla fognatura e lastricatura del rione Trescene da eseguirsi in conformità del progetto compilato dal sig. ing. Greco Eugenio in data 20 agosto 1921, debitamente approvato.

L'importo complessivo delle opere a base d'asta e di lire 589,958,41.

L'asta avrà luogo col metodo dell'estinzione delle candele, a norma dell'art. 89 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato.

Le offerte dovranno essere formulate in ragione di un tanto per cento di ribasso non inferiore ad una lira per ogni cento sull'importo totale dell'appalto applicabile a tutte le opere previste ed impreviste.

Gli atti contenenti le condizioni dell'appalto e che dovranno far parte del contratto, sono depositati presso la segreteria del Comune e sono visibili a chiunque, nelle consuete ore di ufficio.

Il termine per l'espletamento dei lavori è di giorni 300 consecutivi dalla data del verbale di consegna.

L'importo dei lavori verrà pagato a misura del loro avanzamento a rate, ciascuna di L. 50.000 con mutuo della Cassa depositi e prestiti.

I concorrenti all'asta per esservi ammessi dovranno far pervenire all'ufficio comunale, prima della gara i seguenti documenti:

a) un certificato rilasciato da non oltre sei mesi dal sindaco del luogo di domicilio del concorrente, col quale venga attestato che questi è di buona moralità e che non è stato mai in litigio con pubbliche Amministrazioni in materia di appalto;

b) un certificato di un ingegnere capo d'ufficio tecnico governativo, provinciale o comunale in attività di servizio, debitamente vistato dalla prefettura e rilasciato da non oltre sei mesi, per comprovare che il concorrente ha la capacità necessaria ad eseguire lavori di architettura civile e specialmente quelli di fognatura e lastricatura cittadina, con l'indicazione dei lavori da lui compiuti e della importanza di essi;

c) la bolletta comprovante l'eseguito deposito di L. 30.000 nella Cassa comunale a guarentigie dell'asta, ovvero depositare tale somma nelle mani del presidente della gara.

d) una dichiarazione con cui il concorrente attesti di conoscere perfettamente le condizioni locali e tutte le circostanze in cui dovranno essere eseguiti i lavori da appaltarsi.

Non sono ammessi a concorrere le persone che nell'esecuzione di altre opere siansi rese colpevoli di negligenza o di mala fede verso pubbliche Amministrazioni o verso privati.

La somma depositata sarà restituita ai concorrenti dopo terminati gli incanti, meno quella del deliberatario, la quale rimarrà presso l'Amministrazione comunale fino a che non si sarà stipulato il contratto di appalto e non si sarà prestata la cauzione definitiva.

La cauzione definitiva è stabilita in L. 80.000 da prestarsi all'atto della stipulazione del contratto, e da depositarsi sulla Cassa depositi e prestiti.

L'aggiudicatario dovrà presentarsi, per la stipula del contratto, nel termine di giorni cinque dalla comunicazione dell'approvazione del verbale di aggiudicazione.

In caso contrario sarà incamerata a favore del Comune la cauzione provvisoria prestata.

E' vietato all'imprenditore di cedere o di subappaltare in tutto o in parte l'opera assunta, come pure è vietata qualunque cessione di credito o procura.

Tutte le spese inerenti all'appalto, sono a carico dell'aggiudi

catario, giusta capitolato speciale di appalto, che forma parte integrale del contratto.

Benevento, 3 aprile 1923.

Il R. commissario
Clino Ricci.

Il segretario
O. Tinti.

12910 — A pagamento.

Comune di Tortorici

AVVISO D'ASTA
per l'affitto del fondo Solazzo

SI RENDE NOTO

che, il giorno 30 aprile corrente, alle ore 10, nella casa comunale, avanti il signor sindaco, o a chi per lui, avrà luogo il secondo incanto, a candela vergine, per l'affitto del fondo Solazzo, giusta il capitolato d'oneri stabilito con atto consiliare 10 settembre 1922, e coi diritti ed obblighi nascenti dal regolamento per il godimento in natura dei beni comunali stabilito con atti consiliari 31 marzo 1903 e 10 settembre 1922, superiormente approvati, e che sono visibili a chiunque in segreteria tutti i giorni e nelle ore d'ufficio.

Condizioni:

Base d'asta L. 20.000.

Deposito provvisorio L. 3000, più L. 1000 per fondo spese, che sono tutte a carico dell'aggiudicatario.

In questo secondo incanto si farà luogo all'aggiudicazione provvisoria, anche se vi sarà l'offerta di un solo concorrente.

Durata dell'affitto anni 4, cursuri dal 1° gennaio 1923, dei quali però due di fermo e due di rispetto a solo beneficio del Comune, nel senso, cioè, che questo, entro il primo semestre del 1924, può denunziare il contratto di locazione per la caducità di esso per i due anni successivi.

Il pagamento dell'annuo estaglio dovrà eseguirsi nella tesoreria comunale a bimestri posticipati.

Alla stipula del contratto l'affittuario dovrà versare un trimestre dell'annuo estaglio, che rimane a titolo di cauzione definitiva sino al termine della locazione, e presentare anche un fidejussore solidale.

I fatali per le offerte in grado di ventesimo scadranno alle ore 13 del 15 maggio p. v.

Tortorici, 7 aprile 1923.

Il segretario comunale
Gius. Joppolo.

Visto: il sindaco
Joppolo.

12913 — A pagamento.

Comune di Ficarazzi

AVVISO D'ASTA

Si fa noto

che il 28 aprile 1923, alle ore 9, si procederà nel Municipio dinanzi il sindaco, per schede segrete, all'appalto ad unico incanto per la costruzione di quattro aule scolastiche, da sorgere a primo piano sulle attuali a pian terreno esistenti all'ala destra dell'edificio scolastico, giusta il capitolato d'oneri e le tariffe approvati dalle autorità superiori e tutorie.

L'ammontare complessivo delle opere sulla cui base verrà aperta l'asta è di L. 165.607,62 giusta il relativo computo metrico e chi intende concorrervi dovrà depositare una cauzione provvisoria nella cassa della tesoreria comunale di L. 10.000 in valori e la cauzione definitiva dovrà uguagliare il decimo della somma per cui procede l'appalto, depurata del ribasso definitivo ottenuto all'asta, oltre al deposito nelle mani del segretario comunale di L. 4000 per le spese dell'asta e del contratto.

Le offerte in diminuzione della base d'asta dovranno presentarsi in segreteria in busta chiusa.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno esibire al prefetto, per riportare il certificato d'idoneità, oltre che a soddisfare a tutte le condizioni di cui all'art. 2 del capitolato generale; tale certificato dovrà essere di data anteriore non meno di sei mesi di quella dell'asta e dovrà specificare che l'aspirante ha eseguito per conto proprio lavori edilizi per somma non minore di L. 50.000.

Gli obblighi e i diritti del deliberatario sono indicati nel capitolato d'oneri esistenti nella segreteria comunale.

Ficarazzi, 2 aprile 1923.

Visto: Il sindaco
G. Speciale.

Il segretario comunale
E. Schermi.

12966 — A pagamento.

Comune di Ascoli Satriano

PROVINCIA DI FOGGIA

Avviso d'asta a termini abbreviati
per l'appalto del servizio di nettezza pubblica

In esecuzione della deliberazione consigliare 9 dicembre 1922, modificata con altra 24 febbraio c. a. superiormente vistata il 27 marzo p. p. con il n. 4936, div. 2, alle ore 10 antimeridiane del giorno 25 aprile p. v., in una sala di questo Palazzo municipale, avanti il sindaco o chi per esso, avrà luogo sotto la osservanza di tutte le norme contenute nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074 serie 3, il primo esperimento d'asta a termini abbreviati e con il sistema della estinzione di candela vergine per l'appalto del servizio di nettezza pubblica.

L'appalto in parola avrà la durata di anni cinque decorribili dal giorno in cui l'Impresa avrà assunto il servizio e sino a tutto il 31 dicembre 1927.

L'asta verrà aperta sulla base dell'annuo canone di L. 105.000 e l'aggiudicazione, soggetta ad offerte di ribasso del ventesimo, seguirà in favore del migliore offerente.

Per essere ammesso alle gare ciascun concorrente dovrà esibire la quietanza di questo tesoriere comunale per il deposito di L. 6000 a titolo di cauzione provvisoria e di fondo presuntivo per le spese contrattuali.

La cauzione definitiva nella somma di L. 9000 dovrà essere versata presso la Cassa DD. e PP. nel termine di giorni 10 dall'approvazione degli atti di asta.

Tutti gli atti inerenti all'appalto sono visibili presso questa segreteria comunale, nelle ore di ufficio.

Ascoli Satriano, 6 aprile 1923.

Il segretario comunale
G. D'Assisti.

Visto: il sindaco
avv. B. Arnone.

12967 — A pagamento.

COMUNE DI PENNE

AVVISO DI APPALTO

a termini abbreviati ad unico incanto per la costruzione del serbatoio dell'acqua potabile

SI RENDE NOTO

che, alle ore 10 a. m. del giorno 25 aprile 1923, nell'ufficio comunale della Città di Penne, innanzi al R. Commissario per la straordinaria temporanea amministrazione, si procederà all'incanto per l'appalto e deliberamento definitivo dei lavori e delle provviste occorrenti per costruzione del serbatoio dell'acqua potabile per l'importo di L. 216.348,07 siccome risulta dalla stima dei lavori e delle forniture del progetto dell'ing. Michele Minutillo in data 19 gennaio 1915, con l'ultimo aggiornamento in data 8 maggio 1922.

L'asta avrà luogo in conformità del regolamento di contabilità generale dello Stato in data 4 maggio 1885, n. 3074, e segnatamente ai termini dell'art. 8 lett. A, e cioè mediante offerte segrete stese su carta da bollo da L. 2,10 da presentarsi all'asta o

da farsi pervenire in piego sigillato al presidente dell'asta a mezzo posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte che si spediscono per mezzo della posta debbono avere l'indirizzo: « R. Commissario Penne », e portare sulla busta la scrittura: « Offerta per asta ».

Le offerte dovranno contenere l'indicazione di un tanto per cento di ribasso, oltrechè in cifre anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

L'asta sarà definitiva e si procederà all'aggiudicazione quando anche vi sia un solo concorrente.

L'appaltatore resta vincolato all'osservanza del capitolato speciale d'appalto redatto dall'ing. Michele Minutillo in data 8 maggio 1922, nonchè di tutte le rimanenti prescrizioni del capitolato generale a stampa del 1895 sulle opere per conto dello Stato modificato con i decreti Ministeriali 8 novembre 1900, 9 giugno 1910 e 4 maggio 1921 e che non siano in contradizione col primo.

Il progetto completo e i disegni sono visibili presso l'ufficio comunale di Penne dalle ore 10 alle ore 12 di ciascun giorno non festivo.

Per essere ammesso all'asta ciascun concorrente dovrà far pervenire al R. Commissario, non più tardi del 20 aprile 1923, i seguenti documenti:

1. Certificati di moralità e di penalità netti, rilasciati dalle autorità competenti e di data non anteriore ai 3 mesi a quella fissata per l'asta.

2. Certificato d'idoneità rilasciato dal prefetto e sotto prefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui, lavori pubblici o privati analoghi a quelli da appaltarsi nel quale si assicuri di avere egli dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento e nella direzione di detti lavori.

3. Una dichiarazione nella quale il concorrente attesti di essersi recato sui luoghi dove debbono eseguirsi i lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali e del sottosuolo, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito nella determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire nell'esecuzione, e di aver giudicato che i prezzi medesimi sono tutti remuneratori e tali da consentire il ribasso d'asta che sarà per offrire;

4. Bolletta di tesoreria dimostrante il versamento nella Cassa comunale della somma di L. 3000, in numerario od in biglietto di Banca od in cartelle del debito pubblico al portatore da valutarsi al corso di Borsa della giornata come cauzione provvisoria come garentigia dell'asta.

Tali somme saranno restituite, dopo terminati gl'incanti, ad eccezione di quella spettante al deliberatario, che rimarrà presso l'Amministrazione fino a che non siasi stipulato il contratto di appalto e prestata dal deliberatario la cauzione definitiva.

5. Tutti quei certificati con firma legalmente autenticata rilasciati sia da Enti appaltanti sia dai relativi direttori tecnici, attestanti la buona riuscita dei lavori eseguiti dall'aspirante.

Il Regio commissario, dopo avere, a termine dell'art. 3 del citato capitolato generale, esaminati i prestati documenti, determinerà, con giudizio inappellabile, quali gli aspiranti possono essere ritenuti idonei, riservandosi la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta o pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

La cauzione definitiva sarà equivalente al cinque per cento dell'importo dei lavori, depurato del ribasso d'asta, la quale non sarà altrimenti accettata che in numerario, o in biglietti di Banca, o in cedole del debito pubblico dello Stato al corso del giorno e depositata presso la Cassa depositi e prestiti.

L'aggiudicatario dovrà, nel termine di giorni sette successivi a quello dell'incanto, presentarsi alla stipula del contratto.

Non presentandosi entro il termine stabilito, sarà in facoltà del R. commissario d'incamerare la cauzione provvisoria e procedere ad un nuovo incanto, a spese e danni dell'aggiudicatario.

I lavori dovranno iniziarsi subito dopo la regolare consegna che sarà fatta appena approvato il contratto dell'autorità prefettizia ad essere compiuti nel termine fissato di giorni 180 naturali consecutivi.

L'aggiudicatario rimane obbligato, col semplice verbale di aggiudicazione, ed il contratto stipulati, sono soggetti alla condizione sospensiva della loro approvazione da parte dell'autorità prefettizia.

L'Amministrazione comunale, per far fronte ai pagamenti dell'opera, ha pronta la somma di L. 125.000. Per il rimanente, in lire 90.348,07, vi provvederà con un mutuo da contrarre con la Cassa depositi e prestiti a termini del R. decreto 28 novembre 1919, numero 2405, le cui pratiche relative sono già avvisate.

L'imprenditore non potrà affacciare pretesa alcuna o rivalsa per ogni eventuale ritardo, da non attribuirsi all'Amministrazione comunale, per il disbrigo delle pratiche per la contrattazione di questo mutuo.

Le spese tutte inerenti all'appalto, di bollo, di contratto, di registro ed altre accessorie, sono a carico dell'aggiudicatario.

Penne, 30 marzo 1923.

Il Regio commissario
Caratti.

12968 — A pagamento.

Orfanotrofio femminile S. Lorenzo di Grosseto

AVVISO D'ASTA

di primo incanto per la vendita di un fabbricato posto in Grosseto via Montebello n. 3

In seguito a deliberazione del Consiglio d'amministrazione, in data 28 gennaio 1923, debitamente approvata in seduta 20 marzo 1923, il giorno 6 maggio 1923, alle ore 10, nello studio del notaio Valentini dott. Raffaello, posto in Grosseto, via Goldoni num. 11, avanti alla sottoscritta, o chi per essa, e coll'assistenza del Regio notaio suddetto, si procederà, col mezzo dei pubblici incanti, alla vendita dello stabile qui sotto descritto, posto in Grosseto, via Montebello n. 3, diviso in quattro lotti e con le norme che seguono.

Descrizione del lotto

Lotto 1.

Negozio e due magazzini, uno studio situati al piano terreno.

Prezzo base d'asta L. 21.800.

Lotto 2.

L'intero primo piano (composto di 7 vani) compreso la terrazza.

Prezzo base d'asta L. 20.300.

Lotto 3.

L'intero secondo piano (composto di 6 vani) compreso la corte ed il lavatoio, nonchè la cantina.

Prezzo base d'asta L. 18.700.

Lotto 4.

L'intero terzo piano (composto di 6 vani) compresa la loggia coperta e l'intero sottotetto.

Prezzo base d'asta L. 23.400.

Le gare d'asta avranno luogo col metodo della candela vergine e si apriranno sul prezzo indicato per ciascun lotto.

Nessuno sarà ammesso all'incanto se prima non avrà depositato presso il notaio anzidetto, a garanzia dell'aggiudicazione e come fondo di spese relative alle aste, contratto, trascrizione, voltura e diritti di perizia e notarili, la somma di L. 5000.

Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a L. 250 la prima ed a L. 100 le successive.

L'aggiudicazione avrà luogo se si verificheranno almeno due offerte e sarà dichiarata a favore del maggiore offerente, salvo l'aumento del ventesimo, sul quale poi verrà aperto un nuovo e definitivo incanto.

La vendita si fa a norma dei possessi, coi diritti, ragioni e servitù esistenti, nello stato e confini attuali.

I deliberatari andranno in possesso dei lotti rispettivamente loro aggiudicati, non appena la vendita sarà divenuta definitiva, dal quale giorno faranno loro i redditi e saranno a loro carico i pesi e le imposte di ogni genere.

Saranno a carico dei compratori le spese inerenti all'impianto dei contatori separati per l'acqua potabile in ciascun lotto.

I compratori, entro 5 giorni dall'avviso dell'Ufficio col quale verrà partecipato loro che la vendita è resa definitiva, dovranno prestarsi alla stipulazione dell'atto notarile di compra-vendita e versare il prezzo.

Gli aggiudicatari perderanno il deposito se non ottempereranno a tutte le obbligazioni derivanti dai seguiti deliberamenti.

Tutte le spese saranno a carico dei deliberatari.

Il deposito sarà restituito subito dopo l'asta a coloro che non saranno rimasti aggiudicatari.

In tutto ciò che non è regolato dalle suddette condizioni, si osserveranno le norme di legge al riguardo vigenti ed in specie quelle dettate dal regolamento 6 maggio 1885, n. 3074.

Con altro avviso sarà reso noto il termine utile per presentare offerte in aumento (fatali) al prezzo di aggiudicazione non inferiore al ventesimo.

Grosseto, 11 aprile 1923.

La presidente
Palmira Lenzi ved. Ponticelli.

12969 — A pagamento.

Opera pia " Infanzia abbandonata di Modica "

Avviso

Aggiudicazione provvisoria

Si fa noto che il sig. presidente del Pio Ente « Infanzia abbandonata di Modica », nel giorno 30 del prossimo mese di aprile, alle ore dieci antimeridiane, nell'archivio del notaro sig. Giuseppe Arancio, sito in Modica, alla strada Corso Regina Margherita n. 74, assistito dal segretario-contabile e con l'intervento del tesoriere, procederà alla pubblica asta per la vendita dell'intero fabbricato del palazzo di San Nicolò, esclusi in detta vendita i vani a piano terreno attaccati al muro della chiesa, al quale fabbricato si è dato il valore di L. 321.047,17.

L'intero fabbricato è stato diviso in cinque lotti.

Il primo lotto, che si svolge a mezzogiorno, avente una estensione di suolo di metri quadrati 254,31, è stato valutato per la somma di L. 45.288,12.

Il secondo lotto, che ha una estensione di suolo di metri quadrati 322,07, ha un valore di L. 73.424,65 e prospetta sulle strade Santa Teresa e Corso Regina Elena.

Il terzo lotto, con una estensione di suolo di mq. 435,67 e del prezzo di L. 90.654,65, si svolge sulla strada Corso Regina Elena.

Il quarto lotto, con un suolo di mq. 179,99, e del valore di lire 34.890,38, prospetta pure nel Corso Regina Elena.

Il quinto lotto, della estensione di mq. 399,82, prospettante nel piano San Nicolò, è del valore di L. 76.789,37.

Gli aggiudicatari dei singoli lotti avranno il possesso civile e materiale di essi, in seguito all'approvazione degli atti relativi al processo della pubblica asta.

Il pagamento per ogni lotto sarà fatto nello intero, al compimento degli atti definitivi.

L'asta si farà col sistema della candela vergine e sarà aggiudicata, in linea provvisoria, al migliore offerente.

Detti lotti saranno messi all'asta l'uno dopo l'altro secondo sarà disposto da chi presiede l'asta.

Ogni offerta di aumento non sarà inferiore di L. 50.

Ogni aspirante dovrà depositare nelle mani del tesoriere dell'Opera, la somma equivalente al dieci per cento del prezzo di ciascun lotto per tutte le spese dell'asta e relativo atto di sottomissione, e del cinque per cento per garanzia dell'offerta.

Interessante.

1. Ai sensi del deliberato e del capitolato d'oneri 4 giugno 1922, approvati dalla Giunta provinciale amministrativa addì 10 marzo 1923, e del precedente deliberato 29 luglio 1920, approvate dalla Commissione provinciale di beneficenza addì 26 novembre 1920, presentandosi l'offerta per l'acquisto in unico lotto dell'intero fabbricato, non avrà luogo l'aggiudicazione in lotti, potendo l'Amministrazione cederlo a trattativa privata in base al prezzo di perizia, a colui il quale presenterà detta offerta.

Questo offerente farà i superiori depositi nella misura sopradescritta.

2. Procedendo di fatto conformemente è sancito nei sopramenzionati titoli, che la vendita a lotti, avrà effetto giuridico e legale, quando saranno aggiudicati, almeno 3 dei 5 lotti sopradescritti, diversamente l'asta sarà nulla e come non fatta e gli aggiudicatari riprenderanno i depositi all'uopo fatti.

Il capitolato d'oneri, e tutti gli atti che hanno attinenza alla vendita suddetta, sono ostensibili nell'ufficio di segreteria dell'Amministrazione, sito nel palazzo San Nicolò, nelle ore antimeridiane dei giorni lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato.

Modica, 31 marzo 1923.

Il segretario
Polava.

Visto: Il presidente.

12970 — A pagamento.

Municipio di Taranto

Avviso d'asta in 2° incanto

Essendo andato deserto il primo incanto per l'appalto dei lavori di fognatura del Borgo orientale (Città nuova) di cui all'avviso di asta 19 marzo u. s.

SI RENDE NOTO

che alle ore 11 del giorno 30 aprile c. m. avrà luogo un secondo esperimento di asta per l'appalto dei lavori innanzi detti alle medesime condizioni indicate nel precedente avviso del 19 scorso mese.

Si procederà all'aggiudicazione anche se vi sarà un solo concorrente.

I fatali per il ribasso del ventesimo scadranno alle ore 11 del 17 maggio p. v.

Taranto, 10 aprile 1923.

Il segretario delegato ai contratti
Roberto Ruffo.

12986 — A pagamento.

Ministero delle Finanze

DIREZIONE GENERALE DEI MONOPOLI INDUSTRIALI

Intendenza di finanza in Caltanissetta

AVVISO DI CONCORSO

per il conferimento della rivendita di generi di monopolio n. 3 in Vallelunga

È aperto il concorso per il conferimento della suindicata rivendita a norma dell'art. 2 del Regio decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

La rivendita è assegnata alla categoria prima ed al al concorso possono parteciparo:

1° i militari invalidi ammessi al godimento della pensione privilegiata di guerra;

2° i militari di truppa della R. guardia di finanza, del R. esercito e della R. marina, gli impiegati civili dello Stato, collocati a riposo per cause non dipendenti da fatto di guerra ed ammessi al godimento della pensione non superiore alle L. 1500.

La domanda di ammissione al concorso va compilata in carta semplice e deve essere presentata con i seguenti documenti anche essi esenti da tassa di bollo, a questa Intendenza nel termine perentorio di un mese dalla data del Foglio annunzi legali della Provincia ove è inserito il presente avviso.

Il conferimento è a vita ma sarà revocato quando venga a mancare una delle condizioni personali od economiche richieste per l'ammissione al concorso.

Il reddito della rivendita nell'anno 1921-922 fu di L. 1741,02. Esso è esente da canone finchè non avrà superato le L. 3000. Sull'eccedenza oltre le L. 3000 il titolare dovrà pagare allo Stato un canone annuale da liquidarsi in base alle disposizioni dell'art. 17 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

Contro la decisione della Commissione provinciale delegata a giudicare sul concorso, è ammesso ricorso al Ministero delle Fi-

nanze in carta da bollo da L. 2,40 entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla data di notificazione della decisione stessa.

L'originale ricorso dovrà essere presentato entro il suindicato termine alla Intendenza di Finanza predetta e contenere la prova che esso venne notificato al concorrente prescelto.

Questo, a sua volta, ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in carta da bollo da L 2,40 entro il termine di giorni venti dalla data di notifica del ricorso.

Le spese per la pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia saranno a carico del concessionario.

Documenti a corredo della domanda

1° decreto di liquidazione della pensione;
2° certificato del casellario giudiziale;
3° certificato di inesistenza delle incompatibilità previste dagli articoli 117 e 118 del regolamento 1° agosto 1901, n. 399.
4° certificato sullo stato economico e di famiglia del concorrente e comprovante che egli è domiciliato e residente nella Provincia da almeno un anno compiuto alla data di pubblicazione del presente avviso.

Caltanissetta, 3 aprile 1923.

L'intendente.

12920 — A credito.

Ministero delle Finanze

DIREZIONE GENERALE DEI MONOPOLI INDUSTRIALI

Intendenza di finanza in Caltanissetta

AVVISO DI CONCORSO
per il conferimento delle rivendite di generi di monopolio n. 10 in Castrogiovanni

E' aperto il concorso per il conferimento delle suindicate rivendite a norma dell'art. 2 del Regio decreto 16 dicembre 1922 num. 1650.

Le rivendite sono assegnate alla categoria prima, ed al concorso possono partecipare:

1° i militari invalidi ammessi al godimento della pensione privilegiata di guerra:

2° i militari di truppa della R. guardia di finanza, del R. esercito e della R. marina, gli impiegati civili dello Stato, collocati a riposo per cause non dipendenti da fatto di guerra ed ammessi al godimento della pensione non superiore alle L. 1500

La domanda di ammissione al concorso va compilata in carta semplice e deve essere presentata con i seguenti documenti, anche se esenti di tassa di bollo, a questa Intendenza nel termine perentorio di un mese dalla data del Foglio annunzi legali della Provincia ove è inserito il presente avviso.

Il conferimento è a vita, ma sarà revocato quando venga a mancare una delle condizioni personali ed economiche richieste per l'ammissione al concorso,

Il reddito della rivendita nell'anno 1921-922 fu di L. 2905.12. Esso è esente da canone finchè non avrà superato le L. 3000. Sull'eccedenza oltre le L. 3000 il titolare dovrà pagare allo Stato un canone annuale da liquidarsi in base alle disposizioni dell'art. 17 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

Contro la decisione della Commissione provinciale delegata a giudicare sul concorso, è ammesso ricorso al Ministero delle finanze in carta da bollo da L. 2,40 entro il termine di giorni 3 a decorrere dalla data di notificazione della decisione stessa.

L'originale ricorso dovrà essere presentato entro il suindicato termine alla Intendenza di finanza predetta e contenere la prova che esso venne notificato al concorrente prescelto.

Questo, a sua volta, ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in carta da bollo da L. 2,40 entro il termine di giorni venti dalla data di notifica del ricorso.

Le spese per la pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia saranno a carico del concessionario.

Documenti a corredo della domanda

1° decreto della liquidazione della pensione;
2° certificato del casellario giudiziale;
3° certificato di inesistenza delle incompatibilità previste dagli articoli 117 e 118 del regolamento 1° agosto 1908, n. 399;
4° certificato sullo stato economico e di famiglia del concorrente e comprovante che egli è domiciliato e residente nella Provincia da almeno un anno compiuto alla data di pubblicazione del presente avviso.

Caltanissetta, 9 aprile 1923.

L'intendente

12919 — A credito

R. Prefettura della provincia di Terra di Lavoro

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto

Nel giorno 8 maggio 1923, alle ore 11, si procederà in questa prefettura, innanzi all'ill.mo signor prefetto o chi per lui, all'appalto per l'affitto delle erbe che vegetano lungo gli argini dei canali, tutti di bonifica, e limitatamente a quelle superficie di pertinenza dell'Amministrazione, compresi nella contrada in sinistra del Volturno tra il fiume stesso ed il lago in Patria

a) Rivo S. Tommaro — Dall'origine allo sbocco dei Regi Lagni.

b) Canale Aprano — Dall'origine allo sbocco nei Regi Lagni.

c) Canale Cciovillano — Tutto il suo corso fino allo sbocco nell'Aprano.

d) Canale Coppola — Tutto il suo corso fino allo sbocco nell'Aprano.

e) Canale Carità — Tutto il suo corso fino allo sbocco nell'Aprano.

f) Canale Cardito — Tutto il suo corso fino allo sbocco nei Regi Lagni.

g) Controfosso destro del Cardito — Dalla strada Vico Arnone alla saracinesca presso l'argine Piana.

h) Canale Selvalunga — Tutto il corso fino allo sbocco nel Cardito.

i) Canale Minervino — Tutto il suo corso fino allo sbocco nel Cardito.

l) Canale lungo la strada di Castelvorturno — Dal Quadrivio Vico-Arnone allo sbocco nel Canale Boccone.

m) Canale Fossapiena — Dal Parco Generale allo sbocco nel Volturno.

n) Canale Boccone — Tutto il suo corso.

o) Canale Ripicella — Tutto il suo corso.

p) Canale Vecchio — Dallo sbocco del Canale Piscina all'incontro del canale circondariale della 1ª zona della campagna Vicana.

q) Canale Piscina — Tutto il suo corso.

r) Canale Maria Vergine — Dal fosso della strada Vico di Pantano — Dune all'incontro col fosso circondariale della 1ª Zona della Campagna Vicana.

s) Controfosso destro del Canale Maria Vergine — Dalla località « Olmetello » fino allo incontro col fosso circondariale della 1ª Zona della Campagna Vicana.

t) Canale Gallinelle e conseguente S. Angelo — Dalla Madonna di Casapesenna al detto canale circondariale.

u) Cavone Amore — Dall'origine a m. 300 a valle del ponte sulla comunale Vico Pantano-Madonna Pantano.

v) Argine del diversivo principale di colmata.

L'affitto si intende fatto a corpo senza assegnazione di estensione. Col solo fatto di presentarsi alla gara il concorrente, dichiara implicitamente, di conoscere la località e tutte le circostanze che hanno contribuito a determinare le condizioni di affitto, riconoscendole di sua piena convenienza

L'affitto avrà la durata di anni quattro dal 1° luglio 1923 e più precisamente dal giorno della consegna a tutto il 30 giugno 1927,

Il canone annuo in base al quale sarà aperta la gara è stabilito in annue L. 12.000 che l'affittuario verserà non oltre il 20 luglio di ciascun anno presso la R. Tesoreria prov. di Caserta

L'affittuario dovrà consegnare a prova dell'avvenuto pagamento la quietanza di tesoreria o il relativo modello 181 T.

L'asta avrà luogo ad unico incanto, giusta l'art. 87, lettera A, del regolamento di contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885 n. 3174, e cioè mediante offerte segrete da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che la presiede per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente, o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta e nel procedimento si osserveranno le norme di cui all'articolo 90, capoversi 5° e 6° del regolamento stesso.

Le offerte di aumento dovranno essere redatte su carta da bollo da L. 2,40 sottoscritte, ed il canone annuo offerto indicato in cifre e lettere a pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà fatta al migliore offerente, ed avrà luogo ancorchè vi fosse una sola offerta.

L'aggiudicatario resta vincolato alla osservanza delle disposizioni contenute nel capitolato speciale 13 dicembre 1922 redatto dal genio civile di Caserta, capitolato del quale chiunque può prendere visione in questa prefettura nelle ore d'ufficio.

Per essere ammesso alla gara ciascun concorrente dovrà far pervenire a questa Prefettura (Divisione I), non più tardi del giorno 3 maggio 1923, e non oltre le ore 12 di detto giorno, apposita istanza corredata del certificato di moralità e di quello penale generale di data non anteriore a quattro mesi a quella fissata per l'asta, legalizzato il primo, se rilasciato fuori di questa Provincia, e della quietanza di una R. tesoreria provinciale, comprovante il versamento di L. 1200, a titolo di cauzione provvisoria.

Del risultato della loro istanza i concorrenti avranno comunicazione al momento dell'asta e pertanto nessuna comunicazione scritta verrà loro fatta.

Potranno però chiedere in proposito notizie all'ufficio contratti di questa Prefettura

Agli esclusi (i quali non hanno diritto di pretendere che siano rese note le ragioni della loro esclusione) ed a coloro i quali, pur avendo fatte offerte, non rimarranno aggiudicatari, sarà restituita immediatamente e senza spesa la cauzione provvisoria, mentre quella dell'aggiudicatario resta vincolata fino a quando non avrà costituita la cauzione definitiva fissata nella metà dell'annuo canone di aggiudicazione.

Nel termine che gli verrà assegnato l'aggiudicatario è tenuto alla stipulazione del contratto, e trascorso tale termine l'Amministrazione potrà far procedere a nuovi incanti, a spese dell'aggiudicatario,

Tutte le spese d'asta, contratto, registrazione, processo verbale, atto di consegna, copie, ecc. sono a carico degli aggiudicatari il quali, all'uopo, dovrà eseguire a conto corrente della Prefettura un congruo deposito.

Caserta, 4 aprile 1923.

Il consigliere aggiunto
delegato ai contratti
Vacca

12950 — A credito.

DIREZIONE D'ARTIGLIERIA DI NAPOLI

AVVISO D'ASTA

con deliberamento definitivo nella prima seduta, a senso dell'articolo 87-*a* del regolamento di contabilità generale

Si fa noto che nel giorno 5 maggio 1923, alle ore 11, si procederà in Napoli, nel locale della Direzione suddetta, situata in Castelnuovo (Maschio Angioino), avanti il direttore d'artiglieria, a pubblico incanto a partiti segreti, per l'appalto delle seguenti provviste.

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI

Lotto unico.

Panconi di abete, mc. 20.
Prezzo parziale L. 450.
Importo L. 9000.

Tavole di abete del n. 1, mq. 90.
Prezzo parziale L. 15,50.
Importo L. 1395.

Tavole di abete del n. 2, mq. 90.
Prezzo parziale L. 11,50.
Importo L. 1035.

Tavole larice del n. 1, mq. 80.
Prezzo parziale L. 34.
Importo L. 2720.

Tavole di larice del n. 2, mq. 80.
Prezzo parziale L. 26.
Importo L. 2080.

Tavole di noce del n. 2, mq. 50
Prezzo parziale L. 28.
Importo L. 1400.

Tavole di pioppo del n 1, mq. 90
Prezzo parziale L. 16.
Importo L 1440.

Tavole di pioppo del n. 2, mq. 150.
Prezzo parziale L. 11.
Importo L. 1650.

Tavoloni di abete del n. 1, mq. 100.
Prezzo parziale L. 35.
Importo L. 3500.

Tavoloni di abete del n. 2, mq. 100.
Prezzo parziale L. 24.50
Importo L. 2450.

Tavoloni di pioppo del n. 1, mq. 100.
Prezzo parziale L. 32.
Importo L. 3200.

Tavoloni di pioppo del n. 2, mq. 100
Prezzo parziale L. 23
Importo L. 2300.

Panconi di frassino, mc. 6.
Prezzo parziale L. 600.
Importo L. 3600.

Tavoloni di frassino del n. 1, mq. 100.
Prezzo parziale L. 60.
Importo L. 6000.

Tavoloni di frassino del n. 2, mq. 100.
Prezzo parziale L. 42.
Importo L. 4200.

Totale dell'importo L. 45.970.
Deposito per cauzione L. 4597

Termine per la consegna

Giorni 30 a decorrere dal giorno successivo a quello in cui sarà notificata al provveditore l'approvazione del contratto.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione suddetta e nel locale suindicato.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le offerte scritte su carta filigranata col bollo ordinario di L. 2,40, firmata e chiusa in piego sigillato.

Il ribasso deve essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti da pronunciarsi, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta.

Quando il ribasso sia indicato anche in cifre e vi sia discrepanza fra la somma segnata in cifre e quella scritta in tutte lettere, l'offerta è valida per la somma espressa in lettere.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore dell'aspirante che avrà offerto sull'importo totale della provvista un maggior ribasso di un tanto per cento unico per tutta la provvista, quando anche vi sia un solo offerente.

I depositi possono farsi presso la Cassa della Direzione ove ha luogo l'incanto, o presso le Delegazioni del tesoro, presso le sezioni di tesoreria aventi sede nella città ove è pubblicato il presente avviso. Saranno validi anche i depositi che saranno stati accettati in altre Delegazioni del tesoro del Regno.

I detti depositi saranno fatti in moneta metallica, od in biglietti di Stato, o di Banche di emissione accettati nelle pubbliche Casse come danaro, o con quei titoli del debito pubblico del Regno ed

obbligazioni descritti in apposita nota visibile presso tutte le Direzioni d'artiglieria e dipendenti uffici staccati. Tali titoli ed obbligazioni saranno ragguagliati al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui verrà operato il deposito.

I concorrenti per essere ammessi all'incanto dovranno presentare una dichiarazione rilasciata dalla Camera di commercio competente comprovante di essere produttori o commercianti del genere.

L'Amministrazione militare si riserva però piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, nonostante la presentazione del documento sopra indicato e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli sieno rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti dovranno, a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità, assicurarsi presso la Direzione suddetta di essere stati ammessi all'asta.

Gli accorrenti possono presentare le loro offerte all'asta, ovvero farle anche pervenire direttamente per mezzo della posta o consegnarle personalmente o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non saranno presentati o non giungeranno all'ufficio appaltante prima della apertura dell'incanto e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentato la ricevuta del medesimo.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

I depositi presso la cassa della Direzione ove ha luogo l'incanto potranno farsi dalle ore 9 alle 11 di tutti i giorni non festivi dal giorno della pubblicazione del presente avviso, e nel giorno dell'incanto stesso fino a che non sia ancora suonata l'ora stabilita per l'apertura dell'asta.

Negli stessi limiti di tempo possono presentarsi le ricevute dei depositi fatti in una sezione di tesoreria.

Le ricevute non dovranno essere rinchiuse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo, a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto il deposito in tesoreria senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autentica l'atto di procura speciale.

Saranno considerate nulle le offerte che non sieno firmate e suggellate e quelle che contengono riserve e condizioni.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'applicazione delle penalità stabilite.

Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica e telefonica.

Le spese d'asta, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Napoli, 11 aprile 1923.

Il relatore ff.
Tega Abele
primo ragioniere d'artiglieria.

12951 — A credito.

N. 9.

Ministero dei lavori pubblici

SEGRETARIATO GENERALE

Sezione contratti

Avviso d'appalto ad unico incanto

Il giorno 8 maggio 1923, dalle ore 10 alle 11, nella sala delle aste di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle opere pubbliche per l'Italia centrale e presso la prefettura di Livorno avanti al prefetto si addiverrà simultaneamente all'incanto per lo Appalto dei lavori occorrenti per la costruzione di un tratto di banchina fra il moletto della Sanità e la radice del Molo di Portolongone.

Importo presunto complessivo L. 175.000 00 soggetto a ribasso.

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87, lett. A, del Regolamento di contabilità 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte segrete, stese su carta bollata da L. 2,40 da presentare all'asta o da far pervenire in piego suggellato con ceralacca all'Autorità che presiede all'asta, per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte che si spediscono per la posta debbono portare sulla busta, ove è segnato l'indirizzo, le parole: Offerta per l'asta di cui all'avviso n 9, e debbono avere l'indirizzo: Ministero dei Lavori Pubblici (Sezione contratti).

Le offerte dovranno contenere l'indicazione del ribasso percentuale, oltre che in cifre, anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quand'anche vi sia un solo offerente.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con ministeriale decreto 28 maggio 1895 e modificato con decreti ministeriali 8 novembre 1900, 9 giugno 1916 e 4 maggio 1921 e di quello speciale in data 9 marzo 1923.

I due capitolati e i disegni, che dovranno far parte del contratto, saranno visibili presso questo Ministero e la prefettura di Livorno nelle consuete ore d'ufficio.

I lavori dovranno intraprendersi subito dopo la regolare consegna per dare ogni cosa compiuta in anni due consecutivi decorrenti dalla data della consegna stessa.

Per essere ammesso all'incanto, dovrà ciascun concorrente far pervenire a questo Ministero (Sezione contratti) entro il giorno 30 aprile 1923 domanda in carta bollata da L. 2.40, nella quale siano chiaramente indicati il suo nome, cognome, paternità, domicilio e l'oggetto del presente appalto. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) Il certificato generale del casellario del Tribunale competente, di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta debitamente legalizzato a norma del R. decreto 19 novembre 1914 n. 1290.

b) Un certificato d'idoneità rilasciato dal Prefetto o Sotto-Prefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori pubblici o privati di natura analoga a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prove di perizia e di soddisfacente pratica nell'eseguimento o nella direzione di detti lavori.

Per ottenere il certificato d'idoneità il concorrente dovrà esibire al Prefetto o Sotto-Prefetto un attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta, rilasciato se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle d'ingegnere capo o direttore d'ufficio, dal quale risulti che sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori marittimi per un ammontare non inferiore a L. 50.000 in unico appalto.

Quando si tratti di lavori dipendenti da questa Amministrazione, che siano stati diretti dal concorrente per conto altrui a termini dell'art. 15 del Capitolato generale predetto, nell'attestato dovranno essere citati gli estremi del mandato di procura.

L'attestato, oltre l'esatta indicazione del nome, cognome, paternità e domicilio del concorrente, la specifica enunciazione dei lavori e del loro ammontare (segnato in tutte lettere oltre che in cifre) dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti i lavori ed accennare, altresì, se furono eseguiti regolarmente e con buon risultato, e se dettero luogo o no a liti tra l'amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuto l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo avente le qualità sovra indicate, il quale certifichi, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, che dopo aver fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui lavori nelle condizioni suaccennate.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sovra richieste ed essere confermato, sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi suddesignati.

L'attestato verrà in ogni caso ricordato nel certificato del Prefetto o Sotto-Prefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

c) Una dichiarazione, su carta semplice, con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, delle cave nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare; prezzi che rimarranno invariabili e non suscettibili di aumento per qualsiasi causa anche di forza maggiore.

d) Le dichiarazioni di cui ai nn. 2 e 3 dell'art. 19 del capitolato speciale d'appalto.

Per i lavori eseguiti o diretti all'estero possono essere presentati in luogo dei documenti prescritti dalla lettera b, certificati del R. Console competente che contengano tutte le indicazioni soprarichieste, con la esplicita dichiarazione che prima di rilasciarli il funzionario dal quale gli atti sono sottoscritti ha eseguito accurate indagini ed assunte sicure informazioni presso le autorità tecniche del luogo.

Le Società anonime e quelle in accomandita per azioni che intendano concorrere, sono tenute:

1° a presentare lo statuto sociale e un certificato della cancelleria del tribunale competente da cui risulti che non si trovano in istato di fallimento;

2° a designare la persona a cui intendano affidare la direzione tecnica dei lavori, presentandone i documenti richiesti sopra alle lettere a) e b).

Le società Cooperative ed i Consorzi di cooperative che intendano concorrere alla presente gara valendosi delle agevolazioni loro concesse dalla legge, debbono produrre pure lo statuto sociale e dimostrare di essere in grado per la loro costituzione, pei mezzi tecnici ed economici di cui dispongono e per le persone a cui sono conferite l'amministrazione e la direzione, di convenientemente assumere l'appalto e condurlo a compimento.

Inoltre devono presentare:

1. Certificati rilasciati o confermati da funzionari governativi in servizio attivo, con grado e attribuzioni non inferiori a quelle di capo d'ufficio da cui risulti quali lavori siano stati eseguiti da ciascuna cooperativa o da ciascun Consorzio che concorre e dalle singole cooperative che compongono ogni Consorzio;

2. Copia autentica, cioè estratta dal notaio della deliberazione del Consiglio d'amministrazione dalla quale risulti la designazione del direttore dei lavori, del rappresentante della società e dell'incaricato a riscuotere i mandati di pagamento.

Sono dispensati dal presentare tale documento i sodalizi che abbiano già stabilito per statuto le persone alle quali tali mansioni competono.

3. I certificati del direttore dei lavori di cui alle lettere a) e b).

4. Le Cooperative infine dovranno produrre il certificato di regolare iscrizione nel registro prefettizio.

Le altre Associazioni o Ditte non possono concorrere che per mezzo di uno dei soci, il quale, a termini dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, sulle opere pubbliche, sarà riconosciuto come unico deliberatario per tutti gli atti e le operazioni di qualsiasi natura sino alla estinzione di ogni rapporto dipendente dal contratto d'appalto.

I concorrenti che, entro i sei mesi antecedenti a quelli della presente asta, siano stati ammessi ad altra gara indetta da questo Ministero, per lavori analoghi d'importo uguale o superiore a quello dell'appalto di cui si tratta, possono esimersi dal presentare i certificati d'idoneità indicati alla lettera b), purchè nella domanda forniscano precise indicazioni della gara a cui vennero ammessi.

Il concorrente che rimanga aggiudicatario è tenuto a presentare in ogni caso sia il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta, rilasciato dall'autorità del luogo di domicilio, sia certificato prefettizio e l'attestato di idoneità indicati alla lettera b) del presente avviso.

Il Ministero determinerà con giudizio inappellabile quali fra gli aspiranti possano ritenersi idonei, riservandosi la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I documenti esibiti saranno restituiti ai concorrenti riconosciuti idonei al domicilio da essi indicato, possibilmente due giorni prima di quello fissato per l'incanto.

Per tale restituzione il Ministero si varrà delle facoltà accordategli dall'art. 1° della legge 12 giugno 1890, n. 6889, epperò la spesa di francatura sarà a carico dei destinatari.

I concorrenti ammessi dovranno esibire al presidente dell'asta, insieme alla decretazione d'ammissione alla gara, il certificato d'avere versato in una cassa di tesoreria provinciale un deposito a titolo di cauzione provvisoria di L. 6000 se trattasi di Ditte e Società in genere e di L. 1400 se siano Cooperative o loro Consorzi, in numerario, in biglietti di Stato o di Banca o in titoli, come all'art. 5 del capitolato generale.

Non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari verrà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della polizza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto un deposito, senza rendersi poi offerenti, verrà solo rilasciato, dietro esibizione della polizza e di un foglio di carta bollata da una lira, un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, perchè se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

La cauzione definitiva è stabilita in una somma eguale al 20 per cento dell'importo netto d'appalto e dovrà essere depositata nella Cassa depositi e prestiti dello Stato secondo le prescrizioni degli articoli 614 e 615 del regolamento per la contabilità generale, salvo la facoltà consentita dall'ultimo capoverso dell'art. 7 del capitolato generale.

Il deliberatario dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto entro il termine che gli verrà prefisso dal Ministero.

Le spese tutte inerenti all'appalto di stampa del capitolato speciale, di bollo e di registro, sono a carico dell'aggiudicatario definitivo.

Però l'aggiudicatario condizionato che abbia presentato offerta superata nell'altra sede d'incanto dovrà pagare la registrazione del verbale a cui la sua aggiudicazione si riferisce e tutte le spese relative.

Roma, 11 aprile 1923.

Il capo servizio ai contratti
avv. Pio Cerruti.

12972 — A credito.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI COMO

Si notifica, ai sensi dell'art. 9 del D. L. 9 ottobre 1919, n. 2161, che la Ditta Lucca Aristide ha richiesto, con istanza 15 marzo 1923, la concessione di derivare dal torrente Perlana, in comune

di Ossuccio, sotto alle Cascine « in Preda », moduli di acqua 0,50, per produzione di potenza motrice, restituendo le acque nel torrente medesimo a monte della presa della derivazione annessa alla fornace di cemento, pure in comune di Ossuccio.

Como, 10 aprile 1923.

L'ingegnere capo
Lori.

12949 — A pagamento.

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE
DI CUNEO

Derivazione d'acqua n. 1915

1ª variazione

La Ditta Piovano Luigi e figli, residente in Priola, chiede con istanza 2 aprile 1923 di poter sub-derivare dal Tanaro sul proprio canale di scarico dell'Officina elettrica di Priola, a m. 370 a monte della stazione di Priola un nuovo canale portando poi lo scarico nel Tanaro a m. 235 a valle della stazione, per creare un nuovo salto.

La portata media sarebbe di mod. 5,00 restando la massima di mod. 8,25 come nella derivazione precedente.

Cuneo, 12 aprile 1923.

L'ingegnere capo reggente
E. Marchi.

12961 — A pagamento.

Società italiana di esportazione ed importazione
IN LIQUIDAZIONE

Anonima

Sede in Torino

Capitale sociale L. 500.000 - Versato L. 350.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 2 maggio 1923, alle ore 17, nella sede sociale in Torino, corso Vinzaglio n. 32, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del liquidatore.
2. Proposta di revocazione della liquidazione e continuazione della Società.
3. Dimissioni del liquidatore.
4. Nomina del Consiglio d'amministrazione.
5. Nomina dei sindaci.
6. Proposta di eventuale aumento del capitale sociale.

Per partecipare all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare alla sede sociale sopraindicata le rispettive azioni non più tardi del giorno 26 aprile 1923.

Si avverte che perchè l'assemblea possa validamente deliberare è necessario sia presente o rappresentato tutto il capitale sociale e vi sia il consenso unanime dei soci.

In caso di deserzione dell'assemblea questa avrà luogo in seconda convocazione il 12 maggio p. v. nella sede della Società alla stessa ora

Il liquidatore.

12983 — A pagamento.

Fabbrica Interconsorziale Marchegiana
di Concimi e Prodotti Chimici

SOCIETA' ANONIMA

Capitale sottoscritto e versato L. 3.000.000

Il giorno 5 maggio, alle ore 10, nel suo ufficio in Macerata sarà tenuta l'assemblea ordinaria dei soci della Fabbrica Interconsorziale Marchegiana di concimi e prodotti chimici, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio 1922.
4. Rinnovazione delle cariche (sostituzione del prof. Razzetti Carlo, scaduto per compiuto triennio).
5. Comunicazioni.

Se l'assemblea non sarà valida, per deficienza di numero, rimarrà senz'altro convocata per il 12 maggio alla stessa ora e nello stesso luogo.

Macerata, 9 aprile 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
C.te Gustavo Perozzi.

12957 — A pagamento.

Cooperativa di consumo ed agricola
di Mirandola

Società anonima cooperativa

AVVISO

di convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci

I soci sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno di sabato 5 maggio 1923, alle ore 10 ant., in Mirandola, nella sede sociale, via Fenice, n. 260, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Situazione finanziaria della Società.
2. Aumento del capitale sociale o proposta di scioglimento anticipato della Società.
3. Fissazione del numero e delle attribuzioni dei liquidatori.
4 Nomina dei liquidatori.

Occorrendo la seconda convocazione resta fin d'ora fissata e convocata per il giorno 13 maggio p. v., stesso luogo ed ora, ed essa a norma dell'art. 14 dello statuto sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Mirandola, 11 aprile 1923.

Il presidente.

12959 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

DICHIARAZIONE DI ASSENZA

Il tribunale di Pesaro con suo decreto 1° marzo 1923 ha disposto che siano assunte informazioni dal sig. pretore di Mondavio, sulla sorte dell'emigrante Serfilippi Teopisto di Pacifico, nato in comune di Monteporzio, il quale recatosi in America da oltre 17 anni non ha più dato alcuna notizia di se.

Pesaro, 3 aprile 1923.

avv. Ernesto Morini.

12918 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

Estratto di decreto
per dichiarazione di assenza

Con suo decreto in data 26 marzo 1923 il tribunale civile di Chiavari pronunciando sull'istanza della signora Valle Giuseppina fu Angelo, perchè venga dichiarata l'assenza del di lei marito Bosoni Giacomo di Federico già residente in Santa Margherita Ligure e da più di dieci anni emigrato all'estero, mandava ad assumersi informazioni sul conto di detto Bosoni Giacomo a mezzo del pretore di Rapallo, ed a pubblicarsi tale provvedimento ne modi e termini di legge.

Chiavari, 5 aprile 1923.

avv. Luigi Merello.

12847 — A pagamento.

SUNTO DI DECRETO

Con decreto proferito nel di 27 settembre 1922 la R. Corte di appello di Firenze, visto l'atto in data 26 luglio stesso anno col quale Calamai Massimino o Massimiliano e Boganini Annunziata coniugi fra loro domiciliati in comune di Prato, ha dichiarato farsi luogo alla suddetta adozione ordinando che il decreto stesso venisse affisso alla porta esterna della prefata Corte di appello, della pretura e della casa comunale di Prato e fosse inserito nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi giudiziari della provincia di Firenze.

Firenze, 20 marzo 1923.

notaio Lodovico Campani.

12864 — A pagamento.

Tamino Raffaele, gerente — Dario Peruzy direttore — Tipografia delle Mantellate